

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 12 maggio 2001

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

LEGGE PROVINCIALE 4 settembre 2000, n. 11.

Modificazioni alla legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28 (Istituto agrario di San Michele all'Adige), alla legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39 (Provvedimenti per la ristrutturazione e lo sviluppo dell'agricoltura trentina) e ad altre leggi provinciali in materia di agricoltura e di edilizia abitativa, nonché disposizioni per l'istituzione dell'archivio provinciale delle imprese agricole (APIA) Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg.

Regolamento concernente modalità e termini di rendicontazione e di verifica delle attività, degli interventi e delle opere nonché degli acquisti agevolati dalla Provincia, ai sensi dell'art. 20 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 Pag. 11

(Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 10 febbraio 2000, n. 4.

Modifica ed integrazione del regolamento 31 maggio 1995, n. 25, per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia Pag. 14

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 25 febbraio 2000, n. 5.

Modifica dei termini relativi alle norme di prevenzione incendi in materia di pubblici esercizi Pag. 14

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 25 febbraio 2000, n. 6.

Soppressione della Consulta per le antichità e belle arti Pag. 15

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 25 febbraio 2000, n. 7.

Immatricolazione e conduzione dei veicoli e delle imbarcazioni del Servizio antincendi, del Servizio forestale provinciale e della Protezione civile Pag. 15

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 5 settembre 2000, n. 17.

Modifiche ed integrazioni alla legge finanziaria, al bilancio per gli anni 2000/2002 e disposizioni varie Pag. 18

LEGGE REGIONALE 5 settembre 2000, n. 18.

Interventi per i danni provocati dalla siccità dell'anno 2000 Pag. 19

LEGGE REGIONALE 3 novembre 2000, n. 19.

Istituzione del consiglio regionale dell'economia e del lavoro Pag. 22

LEGGE REGIONALE 3 novembre 2000, n. 20.

Istituzione della Consulta delle elette della Sardegna Pag. 24

LEGGE REGIONALE 14 novembre 2000, n. 21.

Adeguamento delle provvidenze regionali a favore dell'agricoltura agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e interventi a favore delle infrastrutture rurali e della silvicoltura Pag. 24

RETTIFICHE

ERRATA CORRIGE

Comunicato relativo alla legge regionale 21 luglio 2000, n. 14, della regione Friuli-Venezia Giulia recante: «Norme per il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale e dei siti legati alla prima guerra mondiale. (Pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 30 del 26 luglio 2000) Pag. 29

**REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE
(Provincia di Trento)**

LEGGE PROVINCIALE 4 settembre 2000, n. 11.

Modificazioni alla legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28 (Istituto agrario di San Michele all'Adige), alla legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39 (Provvedimenti per la ristrutturazione e lo sviluppo dell'agricoltura trentina) e ad altre leggi provinciali in materia di agricoltura e di edilizia abitativa, nonché disposizioni per l'istituzione dell'archivio provinciale delle imprese agricole (APIA).

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 38 del 12 settembre 2000)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE PROVINCIALE 5 NOVEMBRE 1990, N. 28
(ISTITUTO AGRARIO DI SAN MICHELE ALL'ADIGE)

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 2 della legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28

1. L'art. 2 della legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28 è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (*Compiti*). — 1. L'istituto effettua e promuove attività di ricerca e sperimentazione scientifica, di istruzione e formazione nonché di servizio e assistenza tecnica alle imprese, finalizzate alla crescita socio-economica e culturale degli addetti all'agricoltura nonché allo sviluppo del sistema agro-alimentare e forestale, con particolare riferimento alle interconnessioni ambientali e in armonia con la tutela del territorio.

2. L'istituto può in particolare:

a) svolgere attività di ricerca e sperimentazione scientifica nell'ambito delle problematiche di tipo agrario, forestale e ambientale, mirate al miglioramento qualitativo delle produzioni, all'innovazione, al perfezionamento delle tecnologie di produzione, conservazione e immissione al consumo nonché alla salubrità delle produzioni stesse;

b) assicurare l'assistenza nonché la consulenza tecnica e socio-economica a favore delle aziende agricole;

c) assumere con gli organi statali intese per il coordinamento delle attività di ricerca e di sperimentazione, nonché di assistenza tecnica e consulenza alle aziende agricole;

d) favorire il coordinamento tra gli organismi pubblici e privati che svolgono attività di ricerca e sperimentazione, nonché di assistenza tecnica e consulenza alle aziende agricole nella provincia di Trento;

e) promuovere e favorire la collaborazione sul piano scientifico e tecnico con istituzioni pubbliche e private anche di altre regioni italiane ed europee e instaurare un raccordo per l'aggiornamento sistematico di metodi e obiettivi con le competenti direzioni generali agricoltura e ricerca scientifica della Commissione europea;

f) promuovere l'istituzione e gestire scuole di istruzione secondaria e post-secondaria in materie agrarie, forestali e ambientali, con l'osservanza di quanto previsto per il riconoscimento delle scuole non statali;

g) promuovere corsi di qualificazione, perfezionamento e specializzazione volti allo sviluppo e alla diffusione della professionalità agricola, forestale e ambientale;

h) promuovere la costituzione e partecipare a consorzi o società con enti pubblici e privati di ricerca o con operatori del sistema produttivo, e in particolare con le università, per la realizzazione delle proprie finalità istituzionali;

i) realizzare corsi di perfezionamento, di aggiornamento e di riqualificazione degli operatori in campo agricolo, forestale e ambientale;

l) svolgere servizi di contabilità agraria e analisi della gestione aziendale;

m) svolgere servizi di analisi chimico-agrarie e di monitoraggio ambientale, ivi compresa l'agrometeorologia, anche per conto di enti e di privati;

n) svolgere ogni altro compito che, nell'ambito dei fini istituzionali, gli venga affidato dalla giunta provinciale.

3. L'istituto gestisce l'istituto tecnico agrario già funzionante presso l'istituto agrario provinciale di cui al regio decreto 29 luglio 1926, n. 1415 (Costituzione di un Consorzio fra Stato e provincia di Trento per il funzionamento dell'Istituto Agrario Provinciale in San Michele all'Adige), e attua le iniziative in materia di contabilità agraria e di qualificazione professionale previste rispettivamente dagli articoli 16 e 44 della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39 (Provvedimenti per la ristrutturazione e lo sviluppo dell'agricoltura trentina), legge come da ultimo modificata dal provvedimento legislativo concernente «Modificazioni alla legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28 (Istituto agrario di San Michele all'Adige), alla legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39 (Provvedimenti per la ristrutturazione e lo sviluppo dell'agricoltura trentina) e ad altre leggi provinciali in materia di agricoltura e di edilizia abitativa, nonché disposizioni per l'istituzione dell'archivio provinciale delle imprese agricole (APIA)».

Art. 2.

Sostituzione dell'art. 4 della legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28

1. L'art. 4 della legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (*Articolazione dell'istituto*). — 1. L'istituto si articola in tre centri:

a) il centro scolastico, che svolge attività di istruzione, qualificazione, perfezionamento, specializzazione nonché di aggiornamento e riqualificazione professionale; rientra nel centro la gestione dell'istituto tecnico agrario;

b) il centro sperimentale, che svolge attività di ricerca e sperimentazione scientifica e di servizi alle imprese;

c) il centro per l'assistenza tecnica, che svolge le attività di supporto e consulenza alle aziende agricole, con possibilità di prestazioni specialistiche anche a pagamento.

2. Ciascun centro è retto da un dirigente, nominato dal consiglio di amministrazione. Il dirigente del centro scolastico svolge altresì le funzioni di preside.

3. Per la gestione amministrativa, contabile e del personale sono individuate apposite strutture organizzative.

4. Al fine di assicurare il coordinamento della programmazione e dell'organizzazione generale delle risorse dell'istituto è istituita una direzione generale.

5. L'articolazione organizzativa, anche decentrata, le competenze della direzione generale, dei centri e delle strutture organizzative, e il loro funzionamento è disciplinato da uno o più regolamenti dell'istituto.».

Art. 3.

Sostituzione dell'art. 4-ter della legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28

1. L'art. 4-ter della legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28, come aggiunto dall'art. 33 della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1, è sostituito dal seguente:

«Art. 4-ter (*Organi dell'agenzia*). — 1. Sono organi dell'agenzia il consiglio direttivo, il presidente del consiglio direttivo, il responsabile dell'agenzia, il collegio dei revisori dei conti.

2. Il consiglio direttivo è nominato dal consiglio di amministrazione, secondo i criteri indicati dal regolamento di cui al comma 6, e ha il compito di sovrintendere all'attività di certificazione e alla gestione finanziaria dell'agenzia, tutelandone l'imparzialità e la trasparenza dell'attività. Il consiglio direttivo rimane in carica per la durata del consiglio di amministrazione dell'istituto.

3. Il presidente dell'istituto presiede il consiglio direttivo e rappresenta l'agenzia nei rapporti interni ed esterni.

4. Il responsabile, individuato nell'ambito del personale dell'istituto agrario di San Michele all'Adige, dirige l'agenzia, attua le delibere del consiglio direttivo e risponde della sua attività al presidente e al consiglio stesso.

5. Al collegio dei revisori dei conti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 13 e 14, intendendosi sostituito alla giunta provinciale il consiglio di amministrazione dell'istituto.

6. Le norme sull'organizzazione e sul funzionamento dell'agenzia sono stabilite da apposito regolamento adottato dal consiglio di amministrazione dell'istituto.»

Art. 4.

Sostituzione dell'art. 5 della legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28

1. L'art. 5 della legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (*Organi*). — 1. Sono organi dell'istituto:

- a) il consiglio di amministrazione;
- b) il presidente;
- c) il comitato scientifico-didattico e per l'assistenza tecnica;
- d) il collegio dei revisori dei conti.»

Art. 5.

Sostituzione dell'art. 6 della legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28

1. L'art. 6 della legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28, come da ultimo modificato dall'art. 7 della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3, è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (*Consiglio di amministrazione*). — 1. Il consiglio di amministrazione dell'istituto è nominato con deliberazione della giunta provinciale ed è composto da:

- a) il presidente dell'istituto, che lo presiede;
- b) tre esperti nelle materie di competenza dell'istituto o comunque in materie giuridiche, economiche o tecniche, tra i quali un rappresentante dell'unione diplomati istituto agrario San Michele (UDIAS);
- c) tre rappresentanti delle cooperative agricole di trasformazione e vendita dei prodotti agricoli, designati dall'associazione di rappresentanza, tutela e assistenza del movimento cooperativo che, sulla base del numero degli iscritti, risulta la maggiormente rappresentativa a livello provinciale;
- d) cinque rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole di cui due designati dall'associazione che, sulla base del numero degli iscritti, risulta la maggiormente rappresentativa a livello provinciale e uno a testa designato dalle tre associazioni che, sulla base del numero degli iscritti, risultano la seconda, la terza e la quarta maggiormente rappresentative a livello provinciale.

2. Il consiglio di amministrazione elegge il vicepresidente fra i componenti di cui al comma 1, lettere c) e d).

3. I dirigenti dei centri in cui è articolato l'istituto partecipano alle riunioni del consiglio di amministrazione senza diritto di voto.

4. Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione sono affidate al direttore generale o ad un dirigente dell'istituto secondo quanto previsto dal regolamento. In caso di assenza o impedimento, questi è sostituito da un dirigente dell'istituto individuato con le modalità di cui all'art. 34 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento), come da ultimo modificato dall'art. 2 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3.

5. Il consiglio di amministrazione delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente. Per la validità delle sedute occorre la presenza della maggioranza dei componenti.

6. I componenti del consiglio di amministrazione restano in carica per la durata della legislatura provinciale e possono essere riconfermati.

7. I componenti nominati in sostituzione dei consiglieri che vengono a cessare per qualsiasi motivo rimangono in carica fino al termine del periodo assegnato a coloro che hanno sostituito.

8. I soggetti di cui al comma 1, lettere c) e d), comunicano le designazioni di propria competenza entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora entro tale termine non pervengano le designazioni la giunta provinciale provvede comunque a nominare il consiglio di amministrazione, che risulta validamente costituito, ferma restando la possibilità della successiva integrazione a seguito delle designazioni pervenute dopo la scadenza del termine.»

Art. 6.

Sostituzione dell'art. 7 della legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28

1. L'art. 7 della legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28, come modificato dall'art. 33 della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1, è sostituito dal seguente:

«Art. 7 (*Competenze del consiglio di amministrazione*). — 1. Al consiglio di amministrazione spetta deliberare:

a) il regolamento per il funzionamento degli organi dell'istituto e per l'individuazione, nel rispetto della vigente legislazione provinciale, delle funzioni riservate al consiglio di amministrazione e dei compiti di gestione tecnica, finanziaria e amministrativa attribuiti ai dirigenti; il regolamento sull'organizzazione e il personale; il regolamento di contabilità e per la gestione finanziaria e patrimoniale nonché gli altri regolamenti dell'istituto previsti da questa legge;

b) il programma pluriennale di attività e i relativi progetti attuativi; il bilancio pluriennale; il bilancio annuale e sue variazioni; il conto consuntivo;

c) la nomina del comitato scientifico-didattico e per l'assistenza tecnica dell'istituto;

d) la nomina del direttore generale e dei dirigenti dell'istituto, ivi compresi i dirigenti dei centri;

e) la determinazione della misura dei compensi e dei rimborsi da corrispondere ai membri del comitato scientifico-didattico e per l'assistenza tecnica;

f) l'approvazione di direttive e di atti d'indirizzo rivolti alle strutture dell'istituto, nonché l'adozione degli atti riservati dal regolamento al consiglio di amministrazione stesso.

2. Il consiglio di amministrazione nomina un comitato esecutivo, composto dal presidente, dal vicepresidente e da due membri del consiglio stesso scelti rispettivamente tra i soggetti previsti dalle lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 6. Il comitato esecutivo predispone gli atti da sottoporre all'approvazione del consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione può delegare determinati atti di gestione ordinaria dell'ente al comitato esecutivo. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario amministrativo dell'istituto nominato dal consiglio di amministrazione o da un suo sostituto. Il direttore generale partecipa alle riunioni del comitato esecutivo senza diritto di voto.»

Art. 7.

Sostituzione dell'art. 8 della legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28

1. L'art. 8 della legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28, come modificato dall'art. 33 della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1, è sostituito dal seguente:

«Art. 8 (*Controlli*). — 1. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione di cui all'art. 7, comma 1, lettere a) e b), e gli atti dell'Istituto concernenti l'acquisto o la vendita di beni immobili, la costituzione di diritti reali sugli stessi o la loro utilizzazione da parte di terzi per periodi superiori a un anno, sono sottoposti all'approvazione della giunta provinciale, alla quale devono essere trasmessi nel termine di venti giorni dall'adozione. Ove la giunta provinciale non si pronuncerà nei sessanta giorni successivi al ricevimento le deliberazioni e gli atti divengono comunque esecutivi.

2. Il presidente della giunta provinciale o l'assessore da lui delegato può chiedere all'Istituto, entro quaranta giorni dal ricevimento delle deliberazioni e degli atti di cui al comma 1, elementi integrativi di giudizio. In tal caso il termine di cui al comma 1 per l'esercizio del controllo decorre dalla data dell'effettivo ricevimento degli elementi integrativi stessi.

3. Le deliberazioni e gli atti s'intendono decaduti qualora l'Istituto non ottemperi, entro trenta giorni dal ricevimento, alle richieste di cui al comma 2.

4. La giunta provinciale può disporre ispezioni al fine di accertare il regolare funzionamento dell'Istituto.».

Art. 8.

Sostituzione dell'art. 10 della legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28

1. L'art. 10 della legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28 è sostituito dal seguente:

«Art. 10 (*Presidente*) — 1. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, predisponendo il relativo ordine del giorno.

2. Il presidente assicura il regolare funzionamento dell'Istituto e sostituisce il consiglio di amministrazione in caso d'urgenza, limitatamente agli atti non sottoposti all'approvazione della giunta provinciale, riferendone al consiglio di amministrazione per la ratifica nella prima adunanza successiva.

3. In caso di assenza o di impedimento, le funzioni del presidente sono esercitate dal vicepresidente. È facoltà del presidente delegare al vicepresidente attribuzioni o adempimenti a lui riservati.».

Art. 9.

Sostituzione dell'art. 11 della legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28

1. L'art. 11 della legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28 è sostituito dal seguente:

«Art. 11 (*Comitato scientifico-didattico e per l'assistenza tecnica*). — 1. Il comitato scientifico-didattico e per l'assistenza tecnica è organo di consulenza e di supporto scientifico del consiglio di amministrazione per le attività di competenza dell'Istituto.

2. La composizione, i compiti, le modalità di nomina e il funzionamento del comitato sono disciplinati con regolamento dell'Istituto.

3. Il comitato promuove annualmente una conferenza d'informazione allo scopo di illustrare i risultati ottenuti con la ricerca scientifica, nonché le direttive dell'Istituto nel campo dell'assistenza tecnica.».

Art. 10.

Sostituzione dell'art. 12 della legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28

1. L'art. 12 della legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28 è sostituito dal seguente:

«Art. 12 (*Direttive per il funzionamento dell'Istituto*). — 1. La giunta provinciale approva periodicamente apposite direttive sulla formazione dei bilanci e la gestione finanziaria ed economica, sull'organizzazione generale dell'Istituto e la sua articolazione, sulla dotazione del personale e la relativa spesa, sugli obiettivi e i programmi dell'Istituto, sui criteri per la composizione del comitato scientifico-didattico e per l'assistenza tecnica dell'Istituto.

2. Qualora l'Istituto non provveda ad adeguare il proprio ordinamento alle direttive approvate dalla giunta provinciale, la giunta, con propria deliberazione, stabilisce un termine entro cui provvedere, decorso inutilmente il quale provvede essa stessa all'adozione degli atti necessari.».

Art. 11.

Sostituzione dell'art. 13 della legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28

1. L'art. 13 della legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28 è sostituito dal seguente:

«Art. 13 (*Collegio dei revisori dei conti*). — 1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri nominati dalla giunta provinciale.

2. I componenti del collegio dei revisori dei conti restano in carica per il medesimo periodo dei consiglieri di amministrazione e possono essere riconfermati.

3. I revisori dei conti partecipano alle sedute del consiglio di amministrazione, senza diritto di voto.

4. Il collegio dei revisori dei conti compie le verifiche ritenute opportune in ordine all'andamento della gestione dell'Istituto e ha, in particolare, l'obbligo di esaminare i bilanci e il rendiconto riferendone al consiglio di amministrazione. Copia delle relazioni sono unite ai predetti documenti contabili.

5. Il collegio dei revisori dei conti, nella relazione che è tenuto a redigere in sede di esame del rendiconto, deve attestare la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili. Per l'azienda agricola la relazione dovrà attestare pure la conformità delle valutazioni di bilancio, e in particolare degli ammortamenti, degli accantonamenti e dei ratei e risconti, ai criteri di valutazione di cui agli articoli 2424 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili.

6. I revisori dei conti possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, agli accertamenti di competenza.

7. Il collegio dei revisori dei conti fornisce alla giunta provinciale le informazioni da questa richieste.».

Art. 12.

Sostituzione dell'art. 14 della legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28

1. L'art. 14 della legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28 è sostituito dal seguente:

«Art. 14 (*Indennità*). — 1. Al presidente dell'Istituto, ai membri del consiglio di amministrazione nonché ai membri del collegio dei revisori dei conti spetta un'indennità di carica. Ai medesimi compete altresì il trattamento economico di missione e il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per i dirigenti dei centri.

2. La misura dell'indennità di carica spettante al presidente, agli altri componenti del consiglio di amministrazione e ai revisori dei conti è stabilita dalla giunta provinciale entro i limiti massimi fissati dall'art. 58, comma 6, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7.

3. La giunta provinciale stabilisce inoltre i criteri e le modalità per la determinazione dei compensi e dei rimborsi spettanti ai membri del comitato scientifico-didattico e per l'assistenza tecnica, nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dall'art. 58, comma 6, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7.».

Art. 13.

Sostituzione dell'art. 15 della legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28

1. L'art. 15 della legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28 è sostituito dal seguente:

«Art. 15 (*Attività dei centri*). — 1. Il centro scolastico gestisce:

- le scuole di istruzione secondaria e post-secondaria in materie agrarie, forestali e ambientali;
- i corsi di qualificazione, perfezionamento e specializzazione in materie agricole, forestali e ambientali;
- le altre attività di istruzione, di formazione, di riqualificazione e culturali dell'Istituto;
- i servizi di sostegno alle attività formative.

2. Il centro sperimentale gestisce:

a) le attività di ricerca e di sperimentazione scientifica;

b) i laboratori;

c) le attività di consulenza specialistica e di servizio di cui alle lettere l) e m), comma 1, dell'art. 2;

3. Il centro per l'assistenza tecnica gestisce:

a) la consulenza e l'assistenza tecnica e socio-economica a favore delle aziende agricole;

b) la consulenza tecnica specialistica a favore di cooperative agricole, dei loro consorzi e delle organizzazioni dei produttori agricoli, anche tramite l'affidamento a soggetti esterni mediante specifici contratti o mediante la concessione di contributo a cooperative, a loro consorzi e a organizzazioni di produttori agricoli, sulla base di programmi d'attività proposti da questi ultimi e nei limiti della spesa ritenuta ammissibile, secondo le direttive impartite dalla giunta provinciale;

c) l'attività di informazione, animazione e assistenza a sostegno di progetti di sviluppo rurale e di cooperazione allo sviluppo;

d) la consulenza e l'assistenza per le problematiche inerenti la sicurezza e l'innovazione tecnologica in agricoltura.

Art. 14.

Sostituzione dell'art. 16 della legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28

1. L'art. 16 della legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28 è sostituito dal seguente:

«Art. 16 (*Dirigenza dell'istituto*). — 1. La dirigenza dell'Istituto è costituita dal direttore generale e da non più di cinque dirigenti. La qualifica di dirigente è attribuita nel rispetto di quanto previsto dall'art. 21 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7.

2. Possono essere previsti non più di dodici direttori per il conferimento degli incarichi di cui agli articoli 31 e 32 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7. La qualifica di direttore è attribuita, con le modalità di cui all'art. 30-bis della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, come aggiunto dall'art. 19 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3.

3. Il direttore generale svolge nei confronti dei dirigenti le funzioni di coordinamento e di controllo e gli altri compiti previsti dall'art. 16 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, come modificato dall'art. 19 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3.

4. I dirigenti provvedono alla gestione tecnico-scientifica, finanziaria e amministrativa delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate dal consiglio di amministrazione e svolgono, nelle materie di competenza, le funzioni di cui all'art. 17 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, come modificato dall'art. 19 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3; il dirigente del centro scolastico provvede inoltre alla gestione didattica delle attività del centro.

5. Fermi restando i requisiti di cui ai commi 6 e 7, gli incarichi di direttore generale e di dirigente sono conferiti dal consiglio di amministrazione nel rispetto di quanto disposto dagli articoli da 24 a 27 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7. Le funzioni di direttore generale o di dirigente inoltre possono essere conferite con le modalità e nel rispetto dei criteri di cui all'art. 28 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, nel limite di due unità.

6. Il dirigente del centro scolastico è nominato dal consiglio di amministrazione fra coloro che siano in possesso dei requisiti previsti dall'ordinamento statale per le funzioni di preside della corrispondente scuola secondaria superiore.

7. Il dirigente del centro sperimentale è nominato dal consiglio di amministrazione fra coloro che siano in possesso dei requisiti previsti, per i dirigenti di ricerca presso gli enti di ricerca, dagli accordi sindacali per il comparto del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione di cui all'art. 7 del decreto del presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 (Determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva, di cui all'art. 5 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93).

8. Il dirigente del centro per l'assistenza tecnica è nominato dal consiglio di amministrazione fra coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti: diploma di laurea in scienze agrarie e abilitazione all'esercizio della professione di dottore agronomo da almeno cinque anni.

9. Il responsabile dell'azienda agricola è nominato dal consiglio di amministrazione fra coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti: diploma di laurea in scienze agrarie e abilitazione all'esercizio della professione di dottore agronomo da almeno tre anni.».

Art. 15.

Sostituzione dell'art. 17 della legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28

1. L'art. 17 della legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28, come modificato dall'art. 19 della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23, è sostituito dal seguente:

«Art. 17 (*Personale dell'Istituto*). — 1. Il rapporto di lavoro del personale dell'Istituto è costituito e regolato contrattualmente ed è disciplinato dalle norme di diritto comune del lavoro; i contratti individuali di lavoro si uniformano alle disposizioni dei contratti collettivi. Per le materie escluse dalla contrattazione collettiva di cui alla legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale), come da ultimo modificata dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, qualora non diversamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni vigenti per il personale della provincia autonoma di Trento.

2. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale è determinato:

a) per il personale docente del centro scolastico dal contratto collettivo per il personale provinciale della scuola a carattere statale;

b) per il personale ricercatore del centro sperimentale dal contratto collettivo per il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione;

c) per il rimanente personale, ivi compreso quello dirigenziale, dai contratti collettivi del personale della provincia autonoma di Trento.

3. Il personale dell'azienda agricola dell'Istituto è assunto con contratto di lavoro secondo la normativa di comparto.

4. Per la realizzazione di programmi o progetti di particolare rilievo ed altamente specialistici, nell'ambito delle attività istituzionali, l'Istituto può assumere, anche prescindendo dalla cittadinanza italiana, con contratto a tempo determinato della durata massima di cinque anni, rinnovabile per una sola volta, personale altamente qualificato e specializzato, comunque in possesso del diploma di laurea o titolo equiparato, nel limite di cinque unità. Dal predetto limite sono escluse le assunzioni per la realizzazione di programmi e progetti finanziati in prevalenza da terzi. Il contratto definisce il trattamento economico, con riferimento ad analoghe figure professionali nel comparto pubblico o privato, tenuto conto della particolarità dell'incarico conferito.

5. Il personale dell'Istituto, escluso quello dell'azienda agricola, è iscritto all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche (INPDAP).

6. La contrattazione collettiva provinciale può definire trattamenti economici da attribuire al personale di cui al comma 2 che svolga incarichi e funzioni aggiuntive rispetto a quelle previste dalla contrattazione collettiva di riferimento anche relativamente all'attività di cui all'art. 18.».

Art. 16.

Sostituzione dell'art. 18 della legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28

1. L'art. 18 della legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28 è sostituito dal seguente:

«Art. 18 (*Attività di supporto e consulenza*). — 1. Al fine di valorizzare e rendere più efficace l'utilizzo delle risorse umane, il regolamento sull'organizzazione e il personale, di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), definisce i criteri e le modalità per l'impiego del personale dei centri e delle strutture organizzative per lo svolgimento di eventuali attività di supporto o consulenza a strutture organizzative diverse da quelle di assegnazione.».

Art. 17.

Sostituzione dell'art. 19 della legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28

1. L'art. 19 della legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28 è sostituito dal seguente:

«Art. 19 (*Strumenti di programmazione*) — 1. L'istituto adotta quali strumenti di programmazione:

- a) il programma pluriennale di attività;
- b) il bilancio pluriennale;
- c) il bilancio annuale.

2. Il programma pluriennale di attività è lo strumento di programmazione generale che fissa le scelte e individua gli obiettivi che l'istituto intende perseguire nel periodo di riferimento. Il programma pluriennale, che ha durata triennale, è elaborato in armonia con le previsioni degli strumenti di programmazione provinciale e compatibilmente con le risorse previste nei medesimi strumenti.

3. Il programma oltre agli interventi di competenza dell'Istituto riporta anche, relativamente ai beni e alle strutture messe a disposizione dalla provincia autonoma di Trento, proposte per gli interventi di rinnovo, ammodernamento e adeguamento che risultino necessari per l'efficienza e la funzionalità dei predetti beni e strutture.»

Art. 18.

Sostituzione dell'art. 20 della legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28

1. L'art. 20 della legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28, come da ultimo modificato dall'art. 33 della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1, è sostituito dal seguente:

«Art. 20 (*Bilanci e gestione finanziaria*) — 1. L'Istituto adotta ogni anno, in coerenza con le indicazioni del programma pluriennale di attività, un bilancio pluriennale le cui previsioni assumono come termini di riferimento quelle del bilancio pluriennale della provincia autonoma di Trento. Il bilancio pluriennale è approvato con il provvedimento di approvazione del bilancio annuale e viene aggiornato ogni anno ricostituendone l'iniziale estensione.

2. Il conto consuntivo, accompagnato da una relazione ove è evidenziato anche lo stato di attuazione del programma pluriennale di attività e dei relativi piani e progetti attuativi, è approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo.

3. All'istituto si applica la disciplina prevista per gli enti funzionali della provincia autonoma di Trento.

4. L'istituto ha un proprio servizio di tesoreria affidato alle medesime condizioni all'istituto di credito titolare del servizio tesoreria della provincia.

5. Le modalità di formazione degli strumenti di programmazione, nonché le disposizioni in materia di contabilità e di gestione economico-finanziaria non previste dalla presente legge sono disciplinate da uno specifico regolamento di contabilità elaborato con riferimento alla disciplina vigente per la Provincia autonoma di Trento in materia di bilancio e di contabilità generale, in quanto applicabile.

Art. 19.

Sostituzione dell'art. 25 della legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28

1. L'art. 25 della legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28 è sostituito dal seguente:

«Art. 25 (*Azienda agricola*). — 1. L'azienda agricola svolge attività produttiva e commerciale e funzioni di supporto alle attività di sperimentazione scientifica e di ricerca nonché all'attività didattica e dimostrativa.

2. L'azienda agricola è gestita, secondo le disposizioni dell'art. 26, con contabilità e bilancio separati da quelli dell'Istituto.

3. La gestione dell'azienda agricola deve comunque uniformarsi ai criteri di efficienza ed economicità.

4. L'istituto assegna annualmente all'azienda agricola un finanziamento a titolo di compensazione dei maggiori costi sostenuti e dei minori ricavi conseguiti dall'azienda in conseguenza delle attività di sperimentazione scientifica e di ricerca, delle attività didattiche e dell'attività di assistenza tecnica. L'entità del finanziamento è determinata secondo specifiche previsioni e nei limiti delle risultanze consuntive delle stesse.

5. Con regolamento sono definite le modalità per l'utilizzo da parte delle strutture dell'Istituto, per specifiche prestazioni richieste dalle stesse, dei mezzi e delle attività dell'azienda agricola.»

Art. 20.

Disposizioni di coordinamento in relazione alle modifiche apportate alla legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28

1. Alla legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28, come modificata dagli articoli da 1 a 19 della presente legge, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 3, comma 1, le parole: «dell'art. 2, lettera e),» sono sostituite dalle seguenti: «dell'art. 2, lettera f),»;

b) all'art. 3, commi 2 e 3, le parole: «di cui alla lettera f) dell'art. 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla lettera g) dell'art. 2»;

c) all'art. 3, comma 4, le parole: «di cui alle lettere f) e h) dell'art. 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere g) e i) dell'art. 2»;

d) all'art. 4-bis, comma 1, le parole: «di cui alla lettera i) dell'art. 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere l) e m) dell'art. 2»;

e) all'art. 24, comma 1, le parole: «di cui al comma 9 dell'art. 20» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 5 dell'art. 20».

Capo II

ARCHIVIO PROVINCIALE DELLE IMPRESE AGRICOLE

Art. 21.

Istituzione dell'archivio provinciale delle imprese agricole

1. È istituito l'archivio provinciale delle imprese agricole (APIA), di seguito denominato archivio, quale strumento per l'individuazione e la qualificazione dei soggetti che operano in agricoltura, ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa e dalla programmazione provinciali, nonché dalla normativa statale e dell'Unione europea. L'archivio è pubblico.

2. L'archivio è suddiviso nella sezione prima e nella sezione seconda.

3. Sono iscrivibili nella sezione prima dell'archivio gli imprenditori, singoli o associati, che svolgono attività agricola in possesso dei seguenti requisiti:

a) risultare iscritto al registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), nella sezione speciale degli imprenditori agricoli o dei piccoli imprenditori come coltivatore diretto;

b) risultare iscritto all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) in qualità di datore di lavoro agricolo o prestatore di lavoro agricolo;

c) possedere una sufficiente capacità professionale secondo quanto stabilito dall'art. 23;

d) svolgere attività agricola a titolo principale secondo quanto stabilito dall'art. 24.

4. Nell'ambito della prima sezione sono distinte le imprese familiari diretto-coltivatrici dalle altre imprese.

5. Sono iscrivibili nella sezione seconda dell'archivio gli imprenditori, singoli o associati, che svolgono attività agricola in possesso dei seguenti requisiti:

a) risultare iscritto al registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), nella sezione speciale degli imprenditori agricoli o dei piccoli imprenditori come coltivatore diretto;

b) possedere una sufficiente capacità professionale secondo quanto stabilito dall'art. 23;

c) dedicare all'attività agricola almeno 300 ore annue di lavoro.

6. Con regolamento la giunta provinciale definisce nel dettaglio i requisiti per l'iscrizione delle imprese agricole all'archivio, i criteri e le modalità concernenti la documentazione e i termini per la presentazione delle domande d'iscrizione, le norme per la predisposizione, la tenuta e la gestione dell'archivio.

Art. 22.

Valori medi unitari

1. Per l'accertamento dei requisiti circa i redditi agricoli e il tempo di lavoro dedicato all'attività agricola si fa riferimento ai valori medi unitari previamente stabiliti, per zone omogenee e per unità di superficie delle singole colture o per UBA (unità di bestiame adulto), dal dirigente generale del Dipartimento in cui è compreso il servizio competente in materia di sviluppo delle aziende agricole.

Art. 23.

Capacità professionale

1. Il possesso del requisito di una sufficiente capacità professionale è presunto qualora l'interessato dimostri alternativamente:

a) di aver conseguito un titolo di studio a livello universitario nel settore agrario, forestale, veterinario, delle scienze naturali, oppure un diploma di scuola secondaria superiore ad indirizzo agrario o di istituto professionale o altra scuola ad indirizzo equivalente;

b) di aver esercitato l'attività agricola per almeno un triennio precedente la data di presentazione della domanda.

2. In mancanza delle condizioni previste dal comma 1, l'interessato, per dimostrare il possesso di una sufficiente capacità professionale, deve sostenere un esame-colloquio. Il regolamento dell'archivio individua l'organo dinanzi al quale si sostiene l'esame-colloquio, le materie e le modalità di svolgimento dell'esame.

Art. 24.

Titolo principale

1. Ai fini dell'iscrizione nella sezione prima dell'archivio si considerano a titolo principale gli imprenditori che dedichino all'attività agricola non meno del 50 per cento del tempo normale di lavoro e ricavano dall'attività agricola non meno del 50 per cento del proprio reddito globale da lavoro.

2. Per il calcolo del tempo normale di lavoro si fa riferimento a una settimana lavorativa di 40 ore.

3. Per reddito globale da lavoro s'intende qualunque provento derivante da un'attività autonoma o subordinata, compreso il reddito derivante da trattamento pensionistico di fine attività lavorativa o di vecchiaia, fatta eccezione per quello derivante da cariche e incarichi pubblici e dall'espletamento di incarichi sociali presso cooperative, enti e associazioni operanti in agricoltura.

Art. 25.

Comitati territoriali di sviluppo rurale

1. La giunta provinciale individua ambiti territorialmente omogenei e nomina per ciascuno di essi un comitato territoriale di sviluppo rurale, di seguito denominato comitato, quale organo consultivo provinciale.

2. In relazione all'ambito territoriale di competenza al comitato spetta:

a) esprimere il parere obbligatorio ai fini dell'iscrizione, della variazione e della cancellazione dall'archivio delle imprese agricole nonché della sussistenza della qualifica d'impresa familiare diretto - coltivatrice;

b) esprimere pareri su richiesta e formulare proposte alla Giunta provinciale e all'istituto agrario di San Michele all'Adige in materia di agricoltura.

3. Il comitato rimane in carica per la durata della legislatura ed è composto da:

a) quattro imprenditori agricoli designati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello provinciale;

b) un membro designato dall'associazione di rappresentanza delle cooperative maggiormente rappresentativa a livello provinciale con riferimento al comparto agricolo, scelto fra gli amministratori di cooperative agricole;

c) un membro designato dalla federazione dei consorzi irrigui e di miglioramento fondiario, scelto fra gli amministratori dei consorzi di miglioramento fondiario;

d) un funzionario provinciale assegnato al servizio della provincia competente in materia di strutture, gestione e sviluppo delle aziende agricole;

e) un membro designato dalle aziende di promozione turistica operanti nell'ambito territoriale di competenza del comitato;

f) un rappresentante delle istituzioni scolastiche, individuato fra i capi di Istituto delle scuole dell'obbligo.

4. I componenti del comitato devono operare professionalmente nel suo ambito territoriale di competenza.

5. Le organizzazioni e l'associazione di cui al comma 3, lettere a) e b), sono individuate dalla giunta provinciale sulla base di criteri generali previamente stabiliti dalla giunta stessa.

6. Gli organismi e i soggetti di cui al comma 3, lettere a), b), c) ed e), devono comunicare le designazioni dei componenti di propria competenza entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora entro tale termine non pervengano le designazioni la giunta provinciale provvede comunque a nominare il comitato che risulta validamente costituito, ferma restando la possibilità della successiva integrazione a seguito delle designazioni pervenute dopo la scadenza del termine.

7. Svolge le funzioni di segretario del comitato un dipendente della provincia autonoma di Trento.

8. L'assessore provinciale cui è affidata la materia dell'agricoltura provvede alla prima convocazione del comitato dopo la nomina.

9. Il comitato nomina il presidente e il vicepresidente scegliendoli rispettivamente tra i membri di cui alla lettera a), e tra i membri di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3.

10. Le deliberazioni del comitato sono adottate con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti e col voto favorevole della maggioranza dei presenti; a parità di voto prevale il voto del presidente.

11. Per la ricostituzione dei comitati si applica la legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi), come modificata dall'art. 57 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8.

12. Ai membri dei comitati sono corrisposti i compensi stabiliti dalla normativa provinciale vigente in materia.

Art. 26.

Iscrizione, variazione e cancellazione dall'archivio

1. L'iscrizione, la variazione e la cancellazione dall'archivio sono disposte dal dirigente del servizio competente in materia di sviluppo delle aziende agricole, su parere obbligatorio del comitato territoriale di sviluppo rurale competente per territorio.

2. Per l'espressione dei pareri riguardanti l'iscrizione, la variazione e la cancellazione dall'archivio nonché la sussistenza della qualifica d'impresa familiare diretto-coltivatrice, la composizione del comitato è ristretta ai membri di cui all'art. 25, comma 3, lettere a), b), c) e d).

3. Gli iscritti nelle sezioni dell'archivio sono tenuti a comunicare al comitato tutte le variazioni relative ai requisiti prescritti, entro sessanta giorni dal loro verificarsi.

4. Per agevolare la tenuta dell'archivio i comitati possono procedere ad accertamenti d'ufficio sulla sussistenza dei requisiti richiesti agli iscritti all'archivio.

5. In caso di accertata variazione dei requisiti per l'iscrizione, i comitati segnalano la variazione al dirigente del servizio competente in materia di sviluppo delle aziende agricole per i conseguenti adempimenti. In caso di mancata presentazione degli aggiornamenti richiesti è disposta la cancellazione degli iscritti. La cancellazione d'ufficio dall'archivio, inoltre, è disposta al decesso degli iscritti.

6. Fermo restando quanto disposto dal comma 4, il regolamento dell'archivio stabilisce, tra l'altro, i tempi, le modalità e le procedure per la verifica della sussistenza dei requisiti degli iscritti.

Art. 27.

Impresa agricola familiare diretto-coltivatrice

1. Ai fini della tenuta dell'archivio si considerano imprese agricole familiari diretto-coltivatrici:

a) nel caso di imprese familiari agricole individuali, quelle il cui fabbisogno normale di lavoro, svolto direttamente e abitualmente, è fornito per almeno un terzo dal conduttore e dai singoli componenti il suo nucleo familiare;

b) nel caso di imprese agricole gestite in forma collettiva, quelle il cui fabbisogno normale di lavoro è fornito per almeno un terzo direttamente e abitualmente dai singoli soci e dai singoli componenti dei rispettivi nuclei familiari.

2. La sussistenza della qualifica d'impresa agricola familiare diretto-coltivatrice è accertata dal servizio competente in materia di sviluppo delle aziende agricole, su parere del comitato territoriale di sviluppo rurale competente per territorio.

Art. 28.

Ricorsi

1. Avverso le determinazioni del dirigente riguardanti l'iscrizione, la variazione e la cancellazione dall'archivio, gli interessati possono presentare ricorso alla giunta provinciale entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento. Per l'istruttoria e la decisione sui ricorsi si applica il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi).

2. All'istruttoria dei ricorsi provvede il dirigente generale del Dipartimento in cui è compreso il servizio competente nelle materie di cui all'art. 26.

*Capo III*MODIFICAZIONI A LEGGI PROVINCIALI IN MATERIA
DI AGRICOLTURA E DI EDILIZIA ABITATIVA

Art. 29.

Sostituzione dell'art. 44 della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39 (Provvedimenti per la ristrutturazione e lo sviluppo dell'agricoltura trentina)

1. L'art. 44 della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39, come da ultimo modificato dall'art. 31 della legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28, è sostituito dal seguente:

«Art. 44 (*Qualificazione professionale*). — 1. Per consentire alle persone che lavorano in agricoltura una nuova qualificazione nell'ambito della professione agricola, o un miglioramento di quella che già possiedono, all'Istituto agrario di San Michele all'Adige è affidato il compito di coordinare e attuare un servizio di qualificazione professionale mediante la realizzazione di:

a) corsi di formazione complementare rivolti prevalentemente ai giovani;

b) corsi o tirocini di formazione e di perfezionamento professionale per imprenditori, coadiutori familiari e salariati agricoli che hanno superato l'età della scuola dell'obbligo;

c) corsi o tirocini di formazione per dirigenti e amministratori di associazioni di produttori, di cooperative e di consorzi di miglioramento fondiario, ivi compresi quelli irrigui, costituiti o riconosciuti ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale), come da ultimo modificato dalla legge 17 maggio 1999, n. 144.

2. L'Istituto agrario di San Michele all'Adige, nello svolgimento dei corsi, può avvalersi anche degli enti e istituti che svolgono formazione professionale agricola per fini istituzionali.

3. I corsi di formazione complementare hanno una durata di almeno centocinquanta ore, riservate tanto all'insegnamento teorico che alle esercitazioni pratiche; le materie che formano oggetto d'insegnamento sono stabilite dalla giunta provinciale.

4. La giunta provinciale determina inoltre, per i corsi di cui al comma 1, lettere b) e c), la durata e le materie d'insegnamento.»

Art. 30.

Abrogazioni di disposizioni della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39 (Provvedimenti per la ristrutturazione e/o sviluppo dell'agricoltura trentina)

1. L'art. 45 della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39, come modificato dall'art. 2 della legge provinciale 27 febbraio 1986, n. 5, è abrogato.

2. A seguito dell'entrata in vigore del regolamento dell'archivio provinciale delle imprese agricole, il titolo terzo della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39, legge come da ultimo modificata dalla presente legge, è abrogato.

Art. 31.

Abrogazione della legge provinciale 27 aprile 1981, n. 8 (Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate)

1. La legge provinciale 27 aprile 1981, n. 8 è abrogata.

Art. 32.

Modificazioni alla legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17 (Interventi organici in materia di agricoltura)

1. All'art. 2 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, come da ultimo modificato dall'art. 35 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, comma 1 punto 2), le parole «e costituite con atto pubblico» sono soppresse.

2. All'art. 3 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, come da ultimo modificato dall'art. 13 della legge provinciale 23 agosto 1996, n. 6, comma 2 è sostituito dal seguente:

«Ai fini di questa legge si considerano imprese agricole familiari diretto-coltivatrici quelle che rispondono ai requisiti dell'art. 27, comma 1, del provvedimento legislativo concernente "Modificazioni alla legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28 (Istituto agrario di San Michele all'Adige), alla legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39 (Provvedimenti per la ristrutturazione e lo sviluppo dell'agricoltura trentina) e ad altre leggi provinciali in materia di agricoltura e di edilizia abitativa, nonché disposizioni per l'istituzione dell'archivio provinciale delle imprese agricole (APIA)".».

3. All'art. 44 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, come da ultimo modificato dall'art. 30 della legge provinciale 23 agosto 1996, n. 6, è soppresso il secondo periodo del comma 4.

4. All'art. 45 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, come da ultimo modificato dall'art. 111 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18, nella rubrica sono soppresse le parole: «sezione orientamento» e nel primo comma sono soppresse le parole: «sezione orientamento».

5. Dopo il tredicesimo comma dell'art. 45 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, è aggiunto il seguente:

«La provincia è autorizzata a sostenere le spese per il finanziamento o il cofinanziamento delle iniziative ricomprese nel piano di sviluppo rurale della provincia autonoma di Trento, redatto in attuazione del regolamento CE n. 1257/99 del consiglio del 17 maggio 1999.».

Art. 33.

Modificazioni alla legge provinciale 27 dicembre 1982, n. 33 (Disposizioni varie in materia di agricoltura)

1. Gli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge provinciale 27 dicembre 1982, n. 33, legge come da ultimo modificata dall'art. 30 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3, sono abrogati.

2. All'art. 10, primo comma, della legge provinciale 27 dicembre 1982, n. 33, come da ultimo modificato dall'art. 30 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3, dopo le parole: «che raccoglie le prenotazioni e cura la stampa delle etichette» sono inserite le seguenti: «con spese a carico del bilancio della provincia.».

Art. 34.

Modificazione all'art. 4 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)

1. All'art. 4, comma 1, lettera c), della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, come da ultimo modificato dall'art. 34 della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 6, le parole: «Per gli imprenditori agricoli iscritti nella sezione prima dell'albo di cui all'art. 76 della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39 concernente "Provvedimenti per la ristrutturazione e lo sviluppo dell'agricoltura trentina", operanti in imprese agricole ivi comprese quelle familiari diretto-coltivatrici definite ai sensi dell'art. 82 della succitata legge provinciale n. 39, come modificato da ultimo dall'art. 26 della legge provinciale 20 novembre 1987, n. 27» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli agricoltori iscritti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) in qualità di datori di lavoro agricolo o prestatori di lavoro agricolo».

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

Art. 35.

Entrata in vigore

1. Le disposizioni di cui al capo primo della presente legge trovano applicazione a seguito dell'entrata in vigore della legge provinciale recante la disciplina transitoria, di prima applicazione e le relative norme finanziarie.

2. L'ente per lo sviluppo dell'agricoltura trentina (ESAT) è soppresso dalla data di entrata in vigore del regolamento sull'organizzazione e il personale dell'Istituto agrario di S. Michele all'Adige, individuata dalla disciplina transitoria e di prima applicazione di cui al comma 1. Ferma restando l'applicazione di quanto disposto dal capo secondo e dagli art. 36 e 37, fino alla sua soppressione l'ESAT continua ad esercitare le proprie funzioni secondo la normativa vigente e con gli organi in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 36.

Attivazione dell'archivio provinciale delle imprese agricole e disposizioni di prima applicazione

1. Il regolamento dell'archivio provinciale delle imprese agricole è deliberato dalla giunta provinciale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge.

2. In sede di prima applicazione l'archivio è costituito dagli imprenditori che, sulla base dei dati e della documentazione utilizzati ai fini della tenuta dell'albo degli imprenditori agricoli di cui al titolo secondo della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39, come da ultimo modificato dalla presente legge, risultino in possesso di entrambi i seguenti requisiti:

a) risultino iscritti all'albo degli imprenditori agricoli di cui al titolo terzo della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39;

b) risultino iscritti al registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura).

3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al capo secondo della presente legge è istituito, in aggiunta al numero stabilito dall'art. 8 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della provincia autonoma di Trento), un apposito ufficio dell'archivio provinciale delle imprese agricole e del sistema informativo agricolo provinciale.

4. In sede di prima applicazione la giunta provinciale nomina i comitati territoriali di sviluppo rurale di cui all'art. 25 entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed iniziano ad esercitare le funzioni previste dal capo secondo della presente legge dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del regolamento dell'archivio provinciale delle imprese agricole.

Art. 37.

Norma di coordinamento

1. A seguito dell'entrata in vigore del regolamento dell'archivio provinciale delle imprese agricole i riferimenti ai comitati agricoli comprensoriali contenuti nella vigente legislazione provinciale si intendono sostituiti con quelli ai comitati territoriali di sviluppo rurale di cui all'art. 25 della presente legge.

2. Con l'attivazione dell'archivio provinciale delle imprese agricole i riferimenti della vigente normativa provinciale all'albo degli imprenditori agricoli di cui al titolo secondo della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39 s'intendono sostituiti con il riferimento all'archivio provinciale delle imprese agricole di cui al capo secondo della presente legge.

Art. 38.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 21, comma 1, si fa fronte con gli stanziamenti già previsti in bilancio per il funzionamento delle strutture provinciali.

2. Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione dell'art. 25, comma 12, si provvede con la riduzione delle spese conseguenti alla soppressione dei comitati di cui all'art. 60 della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39.

3. Per i fini di cui all'art. 32, comma 5, si provvede con le autorizzazioni di spesa di cui alle disposizioni previste sui capitoli del documento tecnico di accompagnamento e di specificazione del bilancio 2000-2002 sotto riportati e in corrispondenza delle unità di base di riferimento ivi indicate:

a) capitolo 41105/004 - upb 33.1.210;

b) capitolo 41507/003 - upb 33.1.230;

c) capitolo 41525/002 - upb 33.2.210;

d) capitolo 41651/001 - upb 33.3.210;

e) capitolo 41657/002 - upb 33.3.210.

4. La giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti alla presente legge, ai sensi del terzo comma dell'art. 27 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della provincia autonoma di Trento), come da ultimo modificato dagli articoli 2 e 7 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 4 settembre 2000

Visto, il *Commissario di Governo per la provincia di Trento*: ORRÚ

Il *presidente della giunta provinciale*: DELLAI

01R0052

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg.

Regolamento concernente modalità e termini di rendicontazione e di verifica delle attività, degli interventi e delle opere nonché degli acquisti agevolati dalla Provincia, ai sensi dell'art. 20 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 30 del 18 luglio 2000)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 20 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, come sostituito dall'art. 15 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3;

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; su conforme deliberazione della giunta provinciale n. 1331 di data 2 giugno 2000;

DECRETA:

Di emanare il regolamento concernente modalità e termini di rendicontazione e di verifica delle attività, degli interventi e delle opere nonché degli acquisti agevolati dalla Provincia, ai sensi dell'art. 20 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, secondo il testo allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Trentino-Alto Adige.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

DELLAI

Regolamento concernente modalità e termini di rendicontazione e di verifica delle attività, degli interventi e delle opere nonché degli acquisti agevolati dalla provincia, ai sensi dell'art. 20 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23.

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

1. Ai sensi dell'art. 20 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo), come sostituito dall'art. 15 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3, il presente regolamento definisce le modalità e i termini per la rendicontazione e per la verifica; parziale o finale, delle attività delle opere e degli acquisti realizzati con il concorso finanziario dalla Provincia e stabilisce le modalità e i criteri per l'effettuazione dei controlli delle dichiarazioni rese e della documentazione prodotta ai fini dell'erogazione delle agevolazioni concesse.

2. Con riferimento alle agevolazioni e agli aiuti concessi alle imprese operanti nei diversi settori economici, ivi compresa l'agricoltura, resta fermo quanto specificatamente previsto dalla vigente normativa provinciale in materia di rendicontazione delle attività, degli interventi e delle opere e degli acquisti realizzati con il concorso della provincia.

3. Per gli interventi cofinanziati dall'Unione europea e dallo Stato restano ferme le modalità di rendicontazione e di controllo previste rispettivamente dalla normativa comunitaria e statale. Restano ferme altresì le vigenti disposizioni in materia di rendicontazione e di controllo degli interventi agevolati nell'esercizio di funzioni e di servizi delegati dalla Regione nonché quelle relative ai finanziamenti degli interventi di politica del lavoro di cui alla legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (Organizzazione degli interventi in materia di politica del lavoro) e quelle che regolano il finanziamento del funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui alla legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 (Norme in materia di autonomia delle scuole, organi collegiali e diritto allo studio).

4. Restano escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento le prestazioni economiche di carattere socio-assistenziale, sia in natura che in denaro, previste dalla legislazione provinciale.

Capo I

DISPOSIZIONI PER LA RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITÀ AGEVOLATE DALLA PROVINCIA

Art. 2.

Definizione

1. Ai fini del presente regolamento per rendicontazione si intende l'insieme degli adempimenti richiesti ai beneficiari per consentire l'accertamento da parte della provincia del corretto utilizzo delle agevolazioni concesse e la conseguente erogazione del saldo delle medesime.

Art. 3.

Modalità di rendicontazione delle attività svolte da enti pubblici

1. Per l'erogazione di agevolazioni concesse dalla provincia per lo svolgimento di attività gli enti pubblici sono tenuti a presentare il provvedimento dell'organo competente di approvazione del rendiconto delle entrate conseguite e delle spese sostenute contenente la descrizione dell'attività svolta rispetto a quella programmata.

Art. 4.

Modalità di rendicontazione delle attività svolte da soggetti privati

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, ai fini dell'erogazione del saldo delle agevolazioni concesse dalla provincia per lo svolgimento di attività, i soggetti diversi dalle persone fisiche provvedono alla rendicontazione presentando la seguente documentazione:

a) copia semplice del bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario a cui si riferisce l'attività svolta nel quale risulti la separata contabilizzazione delle attività agevolate dalla provincia;

b) relazione illustrativa sottoscritta dal legale rappresentante e contenente:

1) la descrizione dell'attività agevolata dalla provincia con indicazione della data di conclusione della medesima;

2) imputabilità delle entrate conseguite, e delle spese effettivamente sostenute all'esercizio finanziario nel corso del quale è stata concessa l'agevolazione ovvero all'attività oggetto di agevolazione;

3) la coerenza delle entrate conseguite e delle spese effettivamente sostenute con i dati riportati nel bilancio consuntivo;

4) la coerenza delle spese sostenute con i criteri di ammissibilità dell'agevolazione;

5) i criteri adottati per la ripartizione e per l'imputazione delle entrate e delle spese generali all'attività agevolata;

c) relativamente alle attività agevolate dalla provincia per le quali l'importo dell'agevolazione sia inferiore o uguale a L. 150.000.000, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante concernente le entrate conseguite e le spese sostenute;

d) relativamente alle attività ammesse ad agevolazione per le quali l'importo dell'agevolazione sia superiore a L. 150.000.000, la dichiarazione di cui alla lettera c) è sostituita alternativamente da una relazione dell'organo di controllo interno nel quale almeno il presidente sia iscritto al registro dei revisori contabili o all'albo dei dottori o ragionieri commercialisti, da una dichiarazione giurata di un soggetto iscritto al registro dei revisori contabili o all'albo dei dottori o ragionieri commercialisti, ovvero dalla relazione rilasciata da una società di revisione contabile di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, che confermi quanto indicato nella relazione illustrativa di cui alla lettera b) e attesti l'esistenza e la regolarità della documentazione comprovante le entrate e le spese indicate nel rendiconto dell'attività agevolata. Per i medesimi fini le società cooperative possono in alternativa produrre la relazione di revisione rilasciata dalla Federazione trentina delle Cooperative o dalla Lega delle Cooperative;

e) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale il beneficiario dichiara che per lo svolgimento dell'attività oggetto dell'agevolazione provinciale non ha fruito di altra agevolazione prevista dalle leggi provinciali.

2. Ai fini dell'erogazione del saldo delle agevolazioni concesse dalla provincia per lo svolgimento di attività, le persone fisiche provvedono alla rendicontazione presentando la seguente documentazione:

a) una relazione illustrativa contenente la descrizione dell'attività realizzata oggetto dell'agevolazione;

b) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente l'importo della spesa; effettivamente sostenuta relativa all'agevolazione concessa.

3. Qualora l'attività oggetto di agevolazione provinciale si riferisca a più esercizi finanziari, ferma restando, la presentazione della documentazione di cui al comma 1, lettere b), c), d) ed e), l'interessato provvede alla rendicontazione presentando altresì copia semplice del bilancio per gli esercizi già conclusi e il rendiconto delle spese sostenute e delle entrate conseguite relative all'attività svolta ammessa ad agevolazione per la parte di esercizio non conclusa.

4. Per le attività agevolate per un importo inferiore a L. 20.000.000 il beneficiario, in luogo del bilancio consuntivo, è tenuto a presentare il solo rendiconto delle spese sostenute e delle entrate conseguite.

5. La rendicontazione relativa alle attività previste dalle leggi provinciali 28 aprile 1986, n. 13 (Interventi nel settore dell'emigrazione) e 13 febbraio 1992, n. 8 (Valorizzazione e riconoscimento del volontariato sociale) è effettuata con le modalità previste dal comma 1, lettere a), b), c) ed e), qualunque sia l'importo dell'agevolazione concessa.

Capo II

DISPOSIZIONI PER LA VERIFICA DELLE OPERE REALIZZATE CON AGEVOLAZIONI PROVINCIALI

Art. 5.

Modalità per la verifica delle opere realizzate dagli enti pubblici

1. Per l'erogazione di agevolazioni concesse per la realizzazione di opere gli enti pubblici sono tenuti a presentare le dichiarazioni dell'organo competente concernenti l'inizio lavori e gli stati di avanzamento eventualmente previsti. L'erogazione del saldo delle agevolazioni concesse è disposta a seguito della presentazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione delle opere e del provvedimento di approvazione dei medesimi contenente il riepilogo della spesa complessivamente sostenuta.

Art. 6.

Modalità per la verifica delle opere realizzate da soggetti privati

1. Per l'erogazione di agevolazioni concesse per la realizzazione di opere i soggetti privati sono tenuti a presentare le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà concernenti l'inizio dei lavori e gli stati di avanzamento eventualmente previsti; in luogo di tali dichiarazioni, gli interessati possono comunque produrre le certificazioni rilasciate dal direttore dei lavori concernenti l'inizio dei lavori e gli stati di avanzamento.

2. L'erogazione del saldo delle agevolazioni concesse è effettuata a seguito delle verifiche finali disposte dalla struttura provinciale competente a seguito della comunicazione della conclusione dei lavori da parte del beneficiario; in alternativa alla predetta modalità è data facoltà al beneficiario di presentare la dichiarazione giurata di un professionista abilitato concernente la conduzione dei lavori, la regolare esecuzione delle opere e il rendiconto della spesa complessivamente sostenuta.

3. Relativamente alle opere oggetto di agevolazione provinciale di importo inferiore o uguale a L. 300.000.000 l'erogazione del saldo è disposta a seguito della presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente la conclusione dei lavori, la regolare esecuzione delle opere e il rendiconto della spesa complessivamente sostenuta.

Art. 7.

Disposizioni particolari per la verifica delle opere realizzate con il concorso del volontariato

1. I beneficiari delle agevolazioni concesse per la realizzazione di opere con il concorso di operatori del volontariato ai sensi della legge regionale 5 novembre 1968, n. 40 (Nuove norme per l'esecuzione di

programmi annuali di opere pubbliche nella regione), della legge provinciale 27 dicembre 1975, n. 55 (Disposizioni in materia di tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare), limitatamente alle agevolazioni concesse a parrocchie ed enti ecclesiastici legalmente riconosciuti, della legge provinciale 31 ottobre 1983, n. 35 (Disciplina degli interventi volti a prevenire e rimuovere gli stati di emarginazione), della legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12 (Programmazione e sviluppo delle attività culturali in Trentino), della legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21 (Interventi per lo sviluppo e la promozione delle attività sportive), della legge provinciale 28 aprile 1986, n. 13 (Emigrazione), della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 (Valorizzazione e riconoscimento del volontariato sociale) e della legge provinciale 4 novembre 1986, n. 29 (Interventi a favore dell'edilizia scolastica), provvedono alla rendicontazione delle spese sostenute, con riferimento all'entità dell'agevolazione concessa, presentando la seguente documentazione:

a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del rappresentante legale dell'ente, che attesti che l'opera è stata eseguita con il concorso di operatori del volontariato;

b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale il beneficiario attesta che per la realizzazione della medesima opera non ha fruito di altra agevolazione prevista dalle leggi provinciali;

c) dichiarazione del direttore lavori, attestante la spesa finale sostenuta, la regolare esecuzione dell'opera e che il valore dell'investimento realizzato con il concorso del volontariato è pari almeno alla spesa ammessa ad agevolazione; in alternativa alla predetta modalità è data facoltà al beneficiario di presentare la dichiarazione giurata di un professionista abilitato attestante i predetti elementi.

Capo III

DISPOSIZIONI PER LA RENDICONTAZIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI

Art. 8.

Modalità per la rendicontazione

1. I beneficiari di agevolazioni per l'acquisto di beni mobili e attrezzature ai fini dell'erogazione del saldo delle medesime sono tenuti a presentare la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente l'avvenuto acquisto e l'importo pagato comprensivo di IVA.

2. I beneficiari di agevolazioni per l'acquisto di beni immobili ai fini dell'erogazione del saldo delle medesime sono tenuti a presentare copia del contratto di compravendita e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente la richiesta di intavolazione dell'immobile.

Capo IV

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA RENDICONTAZIONE IN MATERIA DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E DI INTERVENTI DI EMERGENZA

Art. 9.

Modalità per la rendicontazione

1. Ai fini dell'erogazione del saldo delle agevolazioni concesse ai sensi della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 10 (Sostegno alla cooperazione per lo sviluppo) e dall'art. 8 della legge provinciale 29 aprile 1993, n. 14 in materia di interventi per l'emergenza, i beneficiari, indipendentemente dall'importo dell'agevolazione, provvedono alla rendicontazione presentando la seguente documentazione:

a) relazione illustrativa, sottoscritta dal legale rappresentante, contenente la descrizione dell'attività svolta ammessa ad agevolazione, le modalità di svolgimento e di realizzazione delle attività e delle opere realizzate, nonché gli elementi per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi prefissati e la motivazione delle eventuali modifiche intervenute rispetto alla previsione originaria;

b) rendiconto delle spese sostenute e delle entrate conseguite relative all'intervento annesso ad agevolazione;

c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante dalla quale risulti la regolare esecuzione dell'intervento, l'ammontare delle entrate conseguite e delle spese sostenute e il pos-

nesso della documentazione idonea a comprovare le spese sostenute per un importo comunque non inferiore a quello dell'agevolazione concessa.

2. Ai fini del controllo della veridicità della documentazione è comunque considerata valida la documentazione comprovante le spese sostenute intestata alla controparte di riferimento avente sede nello Stato in cui viene realizzato l'intervento, anziché al soggetto beneficiario dell'agevolazione provinciale. In tal caso la documentazione intestata alla controparte è ritenuta valida ancorché prodotta in copia semplice qualora accompagnata dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà della controparte che attesti che i dati contenuti corrispondono a quelli riportati nella documentazione originale in proprio possesso.

Capo V

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E AI CONTROLLI

Art. 10.

Presentazione della documentazione

1. La documentazione richiesta ai fini della rendicontazione e delle verifiche di cui al presente regolamento deve essere presentata a seguito della conclusione delle attività, dell'ultimazione dei lavori o degli acquisti ovvero, qualora ne sia prevista la presentazione, a seguito dell'approvazione del bilancio consuntivo. Qualora il provvedimento di concessione dell'agevolazione sia adottato successivamente alla conclusione dell'attività, all'ultimazione dei lavori o degli acquisti la documentazione richiesta ai fini della rendicontazione è presentata a seguito della comunicazione del predetto provvedimento.

Art. 11.

Controlli

1. Le dichiarazioni rese e la documentazione prodotta sono soggette a controllo, normalmente a campione, da realizzare con le modalità di cui al presente articolo.

2. Il controllo è effettuato dalla struttura competente in via principale all'istruttoria del procedimento di concessione dell'agevolazione. Il campione da controllare è individuato dal dirigente o dal direttore dell'ufficio competente, anche per estrazione, in modo da assicurare l'imparzialità delle operazioni di controllo. Delle operazioni di controllo è redatto apposito verbale da conservare unitamente alla documentazione controllata.

3. È comunque assoggettato al controllo un campione pari ad un minimo del 10 per cento arrotondato per eccesso, dei beneficiari di agevolazioni con riferimento a ciascun esercizio finanziario.

4. Al fine di consentire il controllo sulla veridicità di quanto dichiarato, i beneficiari hanno l'obbligo di conservare la documentazione concernente le entrate conseguite e le spese sostenute per un periodo di cinque anni a decorrere dall'ultimo pagamento; in caso di smarrimento della documentazione è fatto obbligo all'interessato di comunicare tempestivamente tale circostanza, nonché di evidenziare gli elementi che consentano di procedere comunque alle verifiche di competenza.

5. Ai fini del controllo di cui al comma 4 il beneficiario è tenuto, qualora richiesto, ad esibire la documentazione relativa alle entrate conseguite e alle spese sostenute; la mancata esibizione della documentazione richiesta comporta, a seguito della comunicazione di avvio del procedimento all'interessato di cui all'art. 25 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, la revoca dell'agevolazione concessa, salvo che siano prodotti elementi di riscontro che consentano di effettuare comunque le necessarie verifiche.

6. Qualora dal controllo effettuato emergano la mancanza di requisiti o di presupposti per la concessione delle agevolazioni ovvero che, se conosciuti, avrebbero comportato l'erogazione di un importo inferiore a quello concesso il dirigente, a seguito della comunicazione di avvio del procedimento all'interessato di cui all'art. 25 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, procede alla revoca totale o parziale dell'agevolazione concessa e alla denuncia di eventuali reati commessi all'autorità giudiziaria, fermo restando quanto previsto dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme).

Capo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12.

Disposizioni comuni ai Capi I, II, III e IV

1. Resta ferma in ogni caso la facoltà per il beneficiario di presentare, in luogo delle dichiarazioni sostitutive previste dal presente regolamento, la documentazione originale.

2. È in ogni caso facoltà delle strutture competenti effettuare ispezioni e verifiche prima dell'erogazione delle agevolazioni concesse.

3. Ai fini dell'erogazione del saldo delle agevolazioni concesse, la giunta provinciale con proprie deliberazioni da pubblicare nel *Bollettino ufficiale* della Regione può individuare ulteriore e specifica documentazione rispetto a quella prevista dal presente regolamento per particolari interventi di natura specialistica in relazione alle modalità tecnico-scientifiche adottate e ai materiali utilizzati, ovvero per particolari attività, che sono individuati nella medesima deliberazione.

Art. 13.

Efficacia e disposizioni transitorie

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2001.

2. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano anche alle agevolazioni già concesse, per le quali non è stato ancora erogato il saldo finale entro la data di cui al comma 1.

3. Le disposizioni si applicano anche alle agevolazioni già concesse o da concedere sulla base di convenzioni che disciplinano in modo diverso dal presente regolamento le modalità di rendicontazione; le convenzioni in atto devono comunque essere adeguate alle nuove disposizioni entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 14.

Conversione in euro degli importi espressi in lire nel presente regolamento

1. Fino al 31 dicembre 2001 ogni importo espresso in lire nel presente regolamento si intende espresso anche in euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del trattato.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2002 ogni importo espresso in lire nel presente regolamento è tradotto in euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del trattato. Se l'operazione prevista dal presente comma produce un risultato espresso in valori frazionati di migliaia, la cifra viene arrotondata al migliaio superiore. I nuovi importi in euro, come risultanti dalla conversione di cui al presente comma, si applicano alla rendicontazione delle agevolazioni concesse a decorrere dal 1° gennaio 2002.

Art. 15.

Abrogazioni e disapplicazioni

1. Con effetto dal 1° gennaio 2001 sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) comma 3-bis dell'art. 11 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21 (Ordinamento della formazione professionale);

b) commi 2 e 3 dell'art. 70 della legge provinciale 4 agosto 1986, n. 21, (Nuova organizzazione della promozione turistica della Provincia autonoma di Trento);

c) l'ultimo periodo del comma 8 dell'art. 48, della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (Ordinamento della scuola dell'infanzia della Provincia autonoma di Trento), come da ultimo modificato dall'art. 81 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10;

d) nel comma 3 dell'art. 49 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 le seguenti parole: «e la analitica documentazione sull'utilizzo dei finanziamenti ricevuti»;

e) l'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 4 della legge provinciale 31 agosto 1987, n. 19 (Disposizioni finanziarie concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese relative a leggi provinciali, nuovi interventi e modificazioni di disposizioni relative ad interventi previsti da leggi provinciali, assunti per la formazione dell'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1987 e bilancio pluriennale 1987-1989).

2. Con effetto dalla data di cui al comma 1 cessano di applicarsi le seguenti disposizioni relative alle modalità di rendicontazione limitatamente ai beneficiari considerati dal presente regolamento:

a) commi 3 e 4 dell'art. 72 della legge provinciale 4 agosto 1986, n. 21;

b) art. 4 della legge provinciale 12 febbraio 1973, n. 8 (Costituzione di un fondo per le spese derivanti da interventi del corpo di soccorso alpino della provincia), come sostituito dall'art. 23 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20 (Nuovo ordinamento della professione di guida alpina e di maestro di sci nella provincia di Trento e modifiche alla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 concernente «Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci»).

3. Con effetto dalla data di cui al comma 1 cessano altresì di applicarsi i regolamenti e gli atti di carattere generale attuativi di norme di legge in materia di rendicontazione.

Registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 2000, registro n. 1, foglio n. 7.

00R0701

(Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 10 febbraio 2000, n. 4.

Modifica ed integrazione del regolamento 31 maggio 1995, n. 25, per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 10 del 7 marzo 2000)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 5819 del 20 dicembre 1999;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Di sostituire le lettere p), q) ed s) dell'art. 1, comma 1 del decreto del Presidente della giunta provinciale del 31 maggio 1995, n. 25, e successive modifiche ed integrazioni come segue:

«p) acquisto, noleggio, installazione, gestione e manutenzione di impianti telefonici, radiotelegrafici, elettronici, meccanografici, televisivi, mezzi di amplificazione e diffusione sonora, sino ad un importo di lire 200 milioni, al netto degli oneri fiscali;

q) acquisto, noleggio, leasing, installazione, manutenzione di apparecchi informatici, di ampliamento e di accessoramento, di apparecchi di input/output, di cablaggi, nonché di software di base e di software applicativo, di immissione dati e di linee di trasmissione dati, sino ad un importo di lire 200 milioni, al netto degli oneri fiscali;

s) spese per progettazioni, direzioni, collaudi, verifiche e consulenze, anche statici; indagini e studi geologici, documentazione cartografica e fotografica, rilevamenti del traffico e censimenti connessi

ai lavori e alle forniture dei servizi stradali e di manutenzione delle opere edili sino ad un importo di lire 40 milioni, al netto degli oneri fiscali»;

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 10 febbraio 2000

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 2000, registro n. 1, foglio n. 8

00R0677

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 25 febbraio 2000, n. 5.

Modifica dei termini relativi alle norme di prevenzione incendi in materia di pubblici esercizi.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 12 del 21 marzo 2000)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 162 del 7 febbraio 2000

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. La lettera b) del comma 2 dell'art. 21 dell'allegato A al decreto del presidente della giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, e successive modifiche, è così sostituita:

«b) entro il 26 aprile 2002 per quanto riguarda l'adeguamento alle restanti prescrizioni, purché il progetto di prevenzione incendi sia stato presentato entro il 30 giugno 2000 al comune competente»;

2. L'art. 27 dell'allegato A al decreto del presidente della giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 27 (*Disposizioni transitorie*). — I rifugi esistenti devono adeguarsi entro il 26 aprile 2002 alla presenti disposizioni, purché il progetto di prevenzione incendi, quando la capienza supera venticinque posti letto, sia presentato entro il 30 giugno 2000 al comune competente».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 25 febbraio 2000

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 2000, registro n. 1, foglio n. 11

00R0678

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 25 febbraio 2000, n. 6.

Soppressione della Consulta per le antichità e belle arti.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 12 del 21 marzo 2000)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 390 del 14 febbraio 2000

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. È soppressa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche ed integrazioni, la consulta per le antichità e belle arti, come disciplinata, quanto a composizioni e funzioni dagli articoli 3, 4 e 5-ter della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 25 febbraio 2000

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 2000, registro n. 1, foglio n. 10

00R0679

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 25 febbraio 2000, n. 7.

Immatricolazione e conduzione dei veicoli e delle imbarcazioni del Servizio antincendi, del Servizio forestale provinciale e della Protezione civile

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 20 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 16 dell'11 aprile 2000)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 163 del 7 febbraio 2000;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Competenze

1. L'amministrazione provinciale provvede direttamente all'immatricolazione dei veicoli del Servizio antincendi, del Corpo forestale provinciale e della protezione civile, ed all'abilitazione degli addetti alla guida di tali veicoli, in esecuzione dell'art. 138 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche, recante il codice della strada, nonché all'abilitazione degli addetti alla guida delle imbarcazioni in dotazione ai predetti servizi.

2. Le competenze di cui al comma 1, vengono esercitate anche nei confronti delle seguenti organizzazioni provinciali di volontariato, operanti nel settore del soccorso e della protezione civile:

- a) Bergrettungsdienst im Alpenverein Südtirol;
- b) Soccorso alpino e speleologico Alto Adige del C.N.S.A.S.;
- c) Associazione provinciale di soccorso Croce bianca;
- d) Associazione provinciale per il soccorso subacqueo - Alto Adige.

3. La Ripartizione provinciale protezione antincendi e civile provvede in particolare:

a) all'addestramento, all'accertamento dei requisiti necessari per la guida, all'esame di idoneità e al rilascio della patente di servizio, che abilita alla guida dei veicoli o delle imbarcazioni;

b) al rilascio dei certificati di abilitazione alle mansioni di insegnante di teoria e di istruttore di scuola guida, relative all'addestramento di cui alla lettera a);

c) agli accertamenti tecnici, all'immatricolazione, al rilascio dei documenti di circolazione e delle targhe di riconoscimento dei veicoli.

Art. 2.

Patente di servizio

1. La patente di servizio è rilasciata dal direttore della ripartizione provinciale protezione antincendi e civile secondo il modello di cui all'allegato A e si articola in cinque categorie.

2. La patente della prima categoria abilita alla guida di motoveicoli, macchine operatrici e autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 tonnellate ed il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 tonnellate.

3. La patente della seconda categoria abilita alla guida di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 91,5 tonnellate, anche se trainanti un rimorchio leggero, nonché di macchine operatrici eccezionali esclusi gli autoveicoli per la cui guida è richiesta la patente di terza categoria.

4. La patente della terza categoria abilita alla guida di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore ad otto, anche se trainanti un rimorchio leggero.

5. La patente della quarta categoria abilita alla guida di autoveicoli compresi nella prima, seconda o terza categoria, quando trainano un rimorchio che non rientra in quelli indicati per ciascuna delle categorie stesse, nonché di autoarticolati destinati al trasporto di persone e di autosnodati, purché il conducente sia abilitato alla guida degli autoveicoli per i quali sia richiesta la patente di terza categoria, e di altri autoarticolati, purché il conducente sia abilitato alla guida di autoveicoli per i quali è richiesta la patente di seconda categoria.

6. La patente della quinta categoria abilita alla guida di imbarcazioni a motore di lunghezza non superiore a 24 metri e sulle quali sia installato un motore di cilindrata superiore a 750 cc, se a carburazione a due tempi, o a 1000 cc, se a carburazione a quattro tempi fuori bordo, o a 1300 cc, se a carburazione a quattro tempi entro bordo, o a 2000 cc, se a motore diesel, comunque con potenza superiore a 30 Kw o a 40,8 CV, per la navigazione fino alla distanza di sei miglia marine dalla costa.

7. I rimorchi leggeri sono quelli di massa complessiva a pieno carico fino 0,75 tonnellate.

8. La patente di servizio per la conduzione dei veicoli o delle imbarcazioni dei servizi è rilasciata agli appartenenti ai servizi e organizzazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 - di seguito denominati appartenenti ai servizi ed alle organizzazioni - che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e siano in possesso di patente di guida civile o patente nautica civile della categoria corrispondente, o superiore a quella di servizio richiesta, ai sensi dell'art. 10, comma 1, o abbiano conseguito l'abilitazione ai sensi dell'art. 6.

9. La domanda per il rilascio della patente di servizio, vistata dal responsabile del servizio di appartenenza, deve essere corredata da:

a) stato di servizio del richiedente, rilasciato al responsabile del servizio;

b) qualora i dati dell'ufficio provinciale motorizzazione non siano disponibili mediante collegamento informatico, copia della patente di guida civile o della patente nautica civile in corso di validità, la quale deve essere autenticata se non viene presentata personalmente dal richiedente;

c) due fotografie in formato tessera del richiedente, che devono essere autentiche se non sono presentate personalmente dallo stesso.

10. Qualora il richiedente non sia titolare di patente di guida civile o di patente nautica civile, oltre allo stato di servizio deve allegare alla domanda di cui al comma 9, il certificato medico di cui all'art. 3, comma 1, nonché un certificato di nascita e di residenza o la relativa autocertificazione.

11. Al personale del corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano, del servizio forestale provinciale e della ripartizione provinciale protezione antincendi e civile, la patente di servizio è rilasciata d'ufficio.

12. La patente di servizio di prima categoria è altresì rilasciata ai sensi dell'art. 10, comma 1, ai vigili volontari ausiliari prestanti servizio presso il corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano ed agli obiettori di coscienza prestanti il servizio civile presso i servizi e le organizzazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1, che siano titolari di patente civile della categoria corrispondente o superiore.

13. Il personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco, in possesso di patente rilasciata dal Ministero dell'interno, direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi nonché il personale in possesso di patente di servizio del corpo forestale dello Stato o il personale in possesso di patente di servizio del dipartimento protezione civile, e gli addetti in possesso di patente di servizio per vigili del fuoco rilasciata dalla provincia autonoma di Trento sono abilitati alla guida dei veicoli a motore o delle imbarcazioni del rispettivo servizio in provincia.

14. La patente di servizio non viene rilasciata ai titolari di patenti civili speciali.

15. La patente di servizio è valida fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età o fino all'uscita dal servizio attivo, purché sussistano i requisiti di cui all'art. 2, comma 8, ed è prorogabile su richiesta dietro presentazione di una domanda e di uno stato di servizio.

16. La patente di servizio rilasciata ai sensi del comma 10, ha la stessa validità della patente civile corrispondente.

Art. 3.

Accertamento dei requisiti fisici e psichici

1. L'accertamento del possesso dei requisiti fisici e psichici, previsti dalla normativa vigente per il rilascio della patente di guida civile, o della patente nautica civile è effettuato dalle autorità sanitarie di cui all'art. 119, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o di cui all'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n.431.

2. Si prescinde dall'accertamento dei requisiti fisici e psichici qualora l'interessato sia titolare di valida patente di guida civile o di patente nautica civile.

Art. 4.

Verifica della validità della patente di servizio

1. L'ufficio provinciale servizio antincendi verifica a mezzo di collegamento informatico con l'ufficio provinciale motorizzazione la validità della patente di servizio. Le variazioni di categoria o le limitazioni riscontrate in fase di verifica telematica sulla patente civile vengono registrate e stampate su tagliando adesivo, che viene inviato al titolare di patente di servizio affinché questi lo applichi sulla stessa.

2. Il titolare di sola patente di servizio o patente nautica di servizio deve presentare, per la verifica della validità della stessa, il certificato medico di cui all'art. 3, entro il termine previsto per le corrispondenti patenti civili.

Art. 5.

Corso di formazione

1. Il direttore della ripartizione provinciale protezione antincendi e civile, su proposta del direttore dell'ufficio provinciale servizio antincendi, approva il programma del corso formativo. Il programma viene predisposto in collaborazione con la scuola provinciale antincendi o con il direttore della ripartizione provinciale foreste, in osservanza dei contenuti formativi previsti nei corrispondenti programmi adottati dal Ministero dei trasporti, direzione generale della motorizzazione civile.

2. L'insegnamento teorico e le esercitazioni di guida previsti nel corso di cui al comma 1, sono tenuti rispettivamente da insegnanti e da istruttori di provata capacità, nominati dal direttore della ripartizione provinciale protezione antincendi e civile, ai quali viene rilasciato il certificato di abilitazione, conforme ai modelli di cui all'allegato B.

3. I veicoli impiegati nelle esercitazioni di guida devono essere muniti di apposito contrassegno recante la scritta «SCUOLA GUIDA - FAHRSCHULE» ai sensi dell'art. 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 235, e dell'art. 334, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

4. L'allievo, nel periodo in cui è iscritto al corso formativo, è autorizzato, durante le esercitazioni, a condurre automezzi o imbarcazioni non in servizio di emergenza, appartenenti alla categoria corrispondente alla patente di servizio che intende conseguire, purché munito di attestato di iscrizione al corso e viaggi con a fianco un collega in possesso di patente della categoria corrispondente, conseguita da almeno dieci anni, oppure di patente di categoria superiore.

Art. 6.

Esami ed attestato di idoneità

1. Agli esami di idoneità per il conseguimento della patente di servizio sono ammessi gli appartenenti ai servizi e organizzazioni che abbiano frequentato almeno i due terzi delle lezioni teoriche del corso di formazione, e che dimostrino di avere effettuato le ore di guida prescritte.

2. L'esame di idoneità consiste in:

a) una prova teorica;

b) una prova pratica di guida su veicolo o su imbarcazione, compresi nella categoria di patente di servizio che si intende conseguire;

c) una prova pratica con manutenzione ordinaria di veicolo o di imbarcazione compresi nella medesima categoria.

3. I voti per ciascuna delle prove previste nel comma 2 sono espressi in decimi. Il candidato consegue l'idoneità alla guida dei veicoli o delle imbarcazioni compresi nella categoria della patente di servizio richiesta, qualora riporti una votazione complessiva non inferiore a sette decimi, e, per ciascuna prova, consegua una votazione non inferiore a sei decimi.

4. I candidati che non hanno superato una o più prove d'esame sono dichiarati non idonei alla guida dei veicoli di servizio e sono ammessi a ripetere le prove non superate, trascorsi almeno trenta giorni dall'esame negativo.

5. Per ciascun candidato è redatto il processo verbale dell'esame, in conformità al modello di cui all'allegato C. Sulla base delle risultanze favorevoli del verbale d'esame. Il direttore della ripartizione provinciale protezione antincendi e civile rilascia all'interessato l'attestato provvisorio di idoneità abilitante alla guida di veicoli in conformità al modello di cui all'allegato D, o la patente di servizio abilitante alla guida di veicoli o imbarcazioni per la specifica categoria in conformità al modello di cui all'allegato A.

6. Gli autoveicoli impiegati nella prova pratica possono essere non dotati del doppio comando.

Art. 7.

Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice per il conseguimento dell'idoneità alla guida dei veicoli o delle imbarcazioni è composta dal direttore della ripartizione provinciale protezione antincendi e civile, che la presiede, da un esperto designato dal corpo permanente dei vigili

del fuoco di Bolzano, da un esperto designato dall'unione provinciale dei vigili del fuoco volontari della provincia di Bolzano, e da un funzionario tecnico dell'ufficio provinciale motorizzazione. Se il candidato all'esame appartiene al corpo forestale provinciale o presta servizio nell'ambito della protezione civile l'esperto designato dall'unione provinciale dei vigili del fuoco volontari della provincia di Bolzano è sostituito da un esperto del rispettivo servizio.

2. La commissione esaminatrice è nominata dal direttore della ripartizione provinciale protezione antincendi e civile; la sua composizione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti in provincia, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione.

Art. 8.

Sospensione della patente di servizio

1. La sospensione della patente di servizio può essere disposta dal direttore della ripartizione provinciale protezione antincendi e civile, su segnalazione del responsabile del servizio di appartenenza del titolare o delle autorità di pubblica sicurezza, quando il titolare stesso, nell'impiego dei veicoli e delle imbarcazioni, abbia cagionato danni a persone e cose per imperizia, negligenza, imprudenza o per inosservanza delle norme sulla conduzione o sull'impiego dei veicoli o delle imbarcazioni di servizio.

2. La patente di servizio è sospesa quando il titolare, non in servizio di emergenza, incorra nella violazione di una delle norme di comportamento indicate o richiamate nel titolo V del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e nel decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495; il periodo di tempo della sospensione è stabilito da ciascuna di tali norme.

3. La sospensione della patente di servizio per i casi previsti dal comma 1, non può superare la durata massima di un anno.

4. La sospensione della patente di servizio comporta per il titolare l'obbligo di consegnarla al responsabile del rispettivo servizio, che ne cura la custodia.

5. Decorso il periodo di sospensione della patente di servizio, il titolare, prima di rientrare in possesso, può essere sottoposto ad accertamenti tecnici o psicofisici su disposizione del direttore della ripartizione provinciale protezione antincendi e civile.

6. Il direttore della ripartizione provinciale protezione antincendi e civile dispone la sospensione per il corrispondente periodo della patente di servizio ogni qualvolta venga sospesa la patente di guida civile, secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o la sospensione della patente nautica di servizio ogni qualvolta venga sospesa la patente nautica civile, secondo quanto stabilito dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431. A tal fine il titolare della patente di servizio deve comunicare immediatamente la disposta sospensione della patente di guida civile o della patente nautica civile e consegnarla al responsabile del servizio di appartenenza per la custodia, che ne dà immediata comunicazione all'ufficio provinciale servizio antincendi.

7. Per la determinazione del periodo di sospensione della patente di servizio, l'ufficio provinciale servizio antincendi richiede al commissariato del Governo per la provincia di Bolzano una certificazione sul periodo di sospensione della patente civile.

Art. 9.

Revoca o declassamento della patente di servizio

1. Il direttore della ripartizione provinciale protezione antincendi e civile, su segnalazione del responsabile del servizio di appartenenza del titolare, dispone la revoca della patente di servizio qualora il titolare cessi dal servizio attivo, oppure quando è comprovato che lo stesso non è più in possesso dei prescritti requisiti psicofisici. In tale evenienza il provvedimento deve essere preceduto da accertamento ai sensi dell'art. 3.

2. In caso di revoca, il titolare della patente di servizio deve consegnare immediatamente il documento al responsabile del servizio di appartenenza, che lo trasmette senza indugio al direttore dell'ufficio provinciale servizio antincendi, il quale ne dispone la distruzione, attestando il fatto in apposito processo verbale.

3. Il direttore della ripartizione provinciale protezione antincendi e civile dispone d'ufficio la revoca della patente di servizio ogni qualvolta venga revocata al titolare la patente di guida civile, secondo

quanto stabilito dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o la revoca della patente nautica di servizio ogni qualvolta venga revocata al titolare la patente nautica civile, secondo quanto stabilito dall'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431. A tal fine il titolare della patente di servizio deve comunicare immediatamente al responsabile del servizio di appartenenza la disposta revoca della patente civile e consegnare la patente di servizio.

4. Allorché siano cessati i motivi che hanno determinato l'adozione del provvedimento di revoca della patente di servizio, l'interessato può riconsegna la purché sia in possesso dei requisiti previsti per l'acquisizione di nuova patente.

5. Il titolare di patente di servizio, in caso di declassamento della propria patente di guida civile, deve comunicarlo immediatamente al responsabile del servizio di appartenenza, che ne dà tempestiva comunicazione all'ufficio provinciale servizio antincendi.

Art. 10.

Rilascio della patente di servizio ai titolari di patente di guida civile

1. Gli appartenenti ai servizi ed alle organizzazioni, titolari di patente di guida civile o di patente nautica civile, possono ottenere il rilascio della patente di servizio secondo le seguenti corrispondenze:

- a) patente di guida civile di categoria B - patente di servizio di prima categoria;
- b) patente di guida civile di categoria B ed E - patente di servizio di prima e quarta categoria;
- c) patente di guida civile di categoria C - patente di servizio di seconda categoria;
- d) patente di guida civile di categoria C ed E - patente di servizio di seconda e quarta categoria;
- e) patente di guida civile di categoria D - patente di servizio di terza categoria;
- f) patente di guida civile di categoria D ed E - patente di servizio di terza e quarta categoria;
- g) patente nautica civile per imbarcazioni a motore - patente di servizio di quinta categoria.

2. Le patenti di servizio rilasciate a chi è titolare di patente civile hanno la stessa validità di quest'ultima, con un termine di tolleranza di quindici giorni.

3. La patente di servizio non autorizza la conduzione dei veicoli all'estero, se il titolare non sia anche in possesso della patente civile abilitante alla guida dell'automezzo.

4. Il titolare di patente di servizio, in caso di qualsiasi modifica o inserimento di limitazioni sulla patente civile, deve comunicarlo immediatamente al responsabile del servizio di appartenenza che ne dà tempestiva comunicazione all'ufficio provinciale servizio antincendi.

Art. 11.

Immatricolazione dei veicoli

1. L'immatricolazione dei veicoli di servizio è disposta dal direttore dell'ufficio provinciale servizio antincendi, su richiesta dei responsabili dei rispettivi servizi, corredata dalla seguente documentazione:

- a) foglio matricolare contenente i dati caratteristici del veicolo in conformità ai modelli di cui all'allegato E;
- b) dichiarazione di conformità del veicolo omologato o certificato di conformità CE del costruttore o, in alternativa, certificato di approvazione di cui all'art. 76, comma 1 del codice della strada;
- c) certificato d'origine completo dei dati tecnici nonché attestato di corretta esecuzione dell'allestimento secondo le indicazioni di montaggio della casa costruttrice dell'autotelaio, solo nel caso di autotelaio allestito successivamente;
- d) copia autenticata dell'atto omologativo completo delle schede tecniche contenenti tutte le caratteristiche tecniche del veicolo come da modello D.G.M. 405, rilasciato dal Ministero dei trasporti, direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
- e) dichiarazione di conformità CE del costruttore, nel caso di autoscala e di autogrù;
- f) contratto notarile di compravendita registrato.

2. I documenti di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *e)* ed *f)*, devono essere prodotti in originale.

3. Per l'immatricolazione dei veicoli già immatricolati come veicoli civili, la richiesta va corredata dalle copie autenticate della carta di circolazione e del certificato di proprietà.

4. Prima dell'immatricolazione dei veicoli di servizio, un tecnico dell'ufficio provinciale servizio antincendi effettua una prova tecnico-funzionale.

5. I documenti di cui al comma 1, lettere da *a)* a *f)*, e al comma 3 sono conservati presso l'ufficio provinciale servizio antincendi e sono resi disponibili in copia qualora l'ente proprietario intenda alienare il veicolo al termine del suo ciclo operativo o immatricolarlo con targa civile.

6. Il direttore dell'ufficio provinciale servizio antincendi, verificata la rispondenza dei valori riportati nel foglio matricolare di cui al comma 1, lettera *a)*, con i dati contenuti nei documenti di cui al comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*, rilascia per i veicoli a motore e per i veicoli da essi trainati il foglio di via provvisorio conforme al modello di cui all'allegato *F* o la carta di circolazione conforme al modello di cui all'allegato *G*, inoltre procede all'attribuzione della targa ai medesimi, secondo il modello di cui all'allegato *H*, aggiungendo alle lettere *VF* e *FW* per il servizio antincendi, alle lettere *CF* e *FD* per il corpo forestale provinciale e alle lettere *PC* e *ZS* per la protezione civile, il numero di riconoscimento associandolo al numero di telaio.

7. Sulle targhe sono apposti gli stemmi della Repubblica italiana e della provincia autonoma di Bolzano.

8. Sui rimorchi non viene apposta la targa ripetitrice.

Art. 12.

Registro automobilistico

1. L'ufficio provinciale servizio antincendi cura la tenuta del registro automobilistico dei veicoli a motore e dei rimorchi da essi trainati.

2. Il registro automobilistico riporta, in corrispondenza di ciascuna targa di riconoscimento, i dati del veicolo contenuti nella carta di circolazione, la data di immatricolazione del veicolo, e indica il servizio cui è in dotazione.

3. L'ufficio provinciale servizio antincendi cura inoltre la tenuta del registro automobilistico dei veicoli storici del servizio antincendi per i veicoli immatricolati da oltre 30 anni e non più in servizio. I veicoli iscritti nel registro dei veicoli storici non sono soggetti a verifica periodica e per la loro circolazione su strada devono essere dotati di apposita autorizzazione rilasciata dal direttore dell'ufficio provinciale servizio antincendi.

Art. 13.

Verifiche periodiche

1. L'ufficio provinciale servizio antincendi provvede alle verifiche periodiche di idoneità dei veicoli su specifica richiesta del proprietario del veicolo, nei seguenti periodi di tempo:

a) per i veicoli con peso totale superiore a 3,5 tonnellate e gli autoveicoli adibiti al trasporto in fermi ogni anno;

b) per i veicoli con peso totale fino a 3,5 tonnellate, ogni cinque anni.

2. Per le verifiche periodiche di idoneità, l'ufficio provinciale servizio antincendi di si avvale di personale tecnico provinciale o di personale tecnico di altre pubbliche amministrazioni o di officine autorizzate dal direttore della ripartizione provinciale protezione antincendi e civile.

3. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 comporta il ritiro della carta di circolazione del veicolo.

Art. 14.

Patenti di servizio e targhe

1. Agli appartenenti al servizio forestale provinciale, alla protezione civile ed alle organizzazioni di cui all'art. 1, comma 2, in possesso di patente di guida civile e in servizio effettivo da almeno un anno alla data di entrata in vigore del presente regolamento, può essere rilasciata, oltre alla patente di servizio della corrispondente categoria, anche quella della quarta categoria.

2. Per il servizio antincendi la validità delle patenti di servizio secondo il modello SA/FD-1 di cui all'allegato *A* già rilasciate è prorogata al 31 dicembre 2001, purché siano soddisfatte le condizioni per il rinnovo delle stesse senza variazioni. Le patenti di servizio sono valide fino alla loro scadenza originaria se questa si protrae oltre il 31 dicembre 2001.

3. Fino alla realizzazione del collegamento informatico tra l'ufficio provinciale motorizzazione e l'ufficio provinciale servizio antincendi, per la verifica della validità della patente di servizio o della patente nautica di servizio deve essere presentata all'ufficio provinciale servizio antincendi una copia della patente civile rinnovata, oppure una copia del certificato medico rilasciato per il rinnovo della patente civile. Le copie devono essere autenticate se non vengono presentate personalmente dal richiedente.

4. In caso di variazioni su una patente di servizio secondo il modello SA/FD-1 di cui all'allegato *A* o in caso di scadenza della stessa, essa deve essere restituita all'ufficio provinciale servizio antincendi per il rilascio di una nuova patente di servizio secondo il modello VF/FW-1 di cui all'allegato *A*.

5. Rimangono valide le targhe già prodotte e assegnate secondo il modello SA/FD-8 di cui all'allegato *H*; le targhe già prodotte vengono assegnate fino al loro esaurimento.

Art. 15.

Abrogazione

1. Il decreto del presidente della giunta provinciale 19 gennaio 1995, n. 2, è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 25 febbraio 2000

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 2000, registro n. 1, foglio n. 12

(Omissis).

00R0682

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 5 settembre 2000, n. 17.

Modifiche ed integrazioni alla legge finanziaria, al bilancio per gli anni 2000/2002 e disposizioni varie.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 28 del 9 settembre 2000)

(Omissis).

00R0778

LEGGE REGIONALE 5 settembre 2000, n. 18.

Interventi per i danni provocati dalla siccità dell'anno 2000.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 28 del 9 settembre 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Interventi urgenti e autorizzazioni di spesa

1. Per far fronte alle gravi conseguenze della eccezionale siccità verificatasi nell'anno 2000, è autorizzato, ad integrazione dei finanziamenti statali, lo stanziamento complessivo di L. 250.000.000.000.

Art. 2.

Interventi a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli a titolo principale

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale per la ricostituzione dei capitali di conduzione ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli a titolo principale le cui aziende, in conseguenza della siccità dell'anno 2000, hanno raggiunto un danno del 20 per cento sulla produzione normale nelle zone svantaggiate e del 30 per cento nelle altre zone.

2. La soglia del 20 per cento o del 30 per cento deve essere determinata sulla base del confronto tra la produzione lorda della coltura danneggiata dalla siccità e la produzione lorda media di tre annate precedenti, con l'esclusione di eventuali annate in cui si siano verificati eventi dannosi.

3. La misura del contributo è fissata mediante parametro per singola coltura.

4. La spesa prevista per l'attuazione del presente articolo è determinata in L. 200.000.000.000 per l'anno 2000 (cap. 06141).

Art. 3.

Indennizzo per mancata coltivazione nelle zone irrigue

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli a titolo principale le cui aziende ricadono all'interno dei comprensori di bonifica, contributi in conto capitale per la ricostituzione dei capitali di conduzione.

2. Il contributo è concesso a condizione che:

a) l'imprenditore agricolo non abbia potuto effettuare la coltivazione per mancanza dell'acqua di irrigazione, negata, totalmente o parzialmente, ai sensi dell'ordinanza del commissario straordinario per l'emergenza idrica;

b) le aziende abbiano subito una perdita di produzione non inferiore del 20 per cento nelle zone svantaggiate o del 30 per cento nelle altre zone rispetto alla produzione lorda media di tre anni precedenti, con l'esclusione di eventuali annate in cui si siano verificati eventi dannosi.

3. La spesa prevista per l'attuazione del presente articolo è determinata in L. 35.000.000.000 per l'anno 2000 (cap. 06141).

Art. 4.

Tetto degli aiuti

1. Il contributo previsto dall'art. 2 della presente legge non può superare l'ammontare di L. 50.000.000 per singola azienda.

2. Il contributo previsto dall'art. 3 della presente legge non può superare l'ammontare di L. 40.000.000 per singola azienda.

Art. 5.

Definizione di imprenditore agricolo a titolo principale

1. Sono considerati imprenditori agricoli a titolo principale, ai fini degli interventi di cui agli articoli 2 e 3, gli imprenditori che dedichino all'attività agricola all'interno della propria azienda almeno i due terzi del proprio tempo lavorativo e ricavano dall'attività agricola almeno i due terzi del proprio reddito.

Art. 6.

Contributo ai Consorzi di bonifica in caso di calamità naturale

1. L'amministrazione regionale è autorizzata ad erogare un contributo per l'anno 2000, quale concorso nelle spese di mantenimento degli impianti consortili sostenute dai consorzi di bonifica, in ragione della particolare onerosità dovuta alla siccità che ha ridotto le disponibilità idriche.

2. Le risorse finanziarie sono ripartite tra i diversi consorzi di bonifica in relazione alla effettiva disponibilità di acqua registrata nell'anno 2000.

3. La spesa prevista per l'attuazione del presente articolo è determinata in L. 10.000.000.000 per l'anno 2000 (cap. 06141).

Art. 7.

Mancati conferimenti

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle aziende e cooperative che provvedono alla raccolta, conservazione, manipolazione, lavorazione, confezionamento e/o trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici che, a causa dell'evento siccità 2000, abbiano registrato un aggravio di oneri causato da una riduzione dei conferimenti derivante da obblighi statutari o contrattuali non inferiore rispettivamente del 20 o 30 per cento a seconda che siano o no in zone svantaggiate, rispetto alla media dell'ultimo triennio, un contributo non superiore alle perdite connesse con la riduzione dei conferimenti. (cap. 06141).

2. La spesa prevista per l'attuazione del presente articolo è determinata in L. 5.000.000.000 per l'anno 2000 (cap. 06141).

Art. 8.

Misura degli aiuti - Esclusioni

1. La misura degli aiuti istituiti dalla presente legge non può superare l'entità dei danni subiti in conseguenza della siccità dell'anno 2000.

2. Dall'importo dei diversi aiuti sono detratte le somme percepite in dipendenza di regimi assicurativi. È esclusa la concessione di aiuti in presenza di eventuali regimi di assicurazione agevolata.

Art. 9.

Attuazione degli aiuti

1. Gli aiuti istituiti dalla presente legge sono attuati dall'amministrazione regionale solo dopo la loro approvazione da parte della commissione europea o solo dopo il decorso del termine di due mesi previsto per l'esame degli aiuti da parte della commissione stessa.

Art. 10.

Norma finanziaria

1. Alle spese derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificate dall'art. 1 in L. 250.000.000.000 per l'anno 2000, si provvede:

quanto a L. 40.000.000.000, derivanti dalla spesa autorizzata dagli articoli 3 e 7 mediante utilizzazione di una pari quota dello stanziamento iscritto sul capitolo 06141 in applicazione dell'art. 7 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1, di soppressione della contabilità speciale relativa al fondo di solidarietà regionale in agricoltura;

quanto a L. 10.000.000.000, derivanti dalla spesa autorizzata dall'art. 6 mediante utilizzazione della riserva di pari importo iscritta sul capitolo 03016 - fondo per nuovi oneri legislativi di parte corrente - e relativa alla tabella A, voce 5, allegata alla legge regionale 20 aprile 2000, n. 4;

quanto a L. 200.000.000.000, derivanti dalla spesa autorizzata dall'art. 2, mediante contrazione - in una o più soluzioni in relazione alle effettive esigenze di cassa della Regione - di un prestito di pari importo; detto prestito è rimborsato mediante un tasso di interesse da corrispondere posticipatamente entro il 31 dicembre 2001.

2. Alle spese derivanti dall'applicazione della presente legge per l'anno 2001 valutate in L. 212.000.000.000 si provvede con la variazione di bilancio di cui al comma 3 per l'anno 2000.

3. Nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni finanziari 2000/2002 sono introdotte le seguenti variazioni:

Anno 2000.

ENTRATA:

In aumento: Cap. 51009. Ricavo dei prestiti contratti per interventi relativi alla eccezionale siccità dell'anno 2000 (art. 1 della presente legge) - 2000 - L. 200.000.000.000;

SPESA:

In diminuzione: 03 Programmazione - Cap. 03016 - Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e art. 5 della legge regionale 20 aprile 2000, n. 4) - 2000 - L. 10.000.000.000, mediante riduzione della voce 5 della tabella A allegata alla legge regionale 20 aprile 2000, n. 4.

In aumento: 06 - Agricoltura - Cap. 06141 - (D.V.) - Indennizzi per danni subiti dalle aziende agricole per eventi calamitosi o per eccezionali avversità atmosferiche (legge regionale 10 giugno 1974, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni), nonché interventi relativi alla eccezionale siccità dell'anno 2000 (art. 1 della presente legge) - 2000 - L. 210.000.000.000.

Anno 2001.

SPESA:

In aumento: 03 Programmazione - Cap. 03121 - Quota interessi delle rate di ammortamento ed interessi di preammortamento dei mutui contratti per l'aumento delle disponibilità del fondo di solidarietà regionale in favore delle aziende e cooperative agricole colpite da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche e per la corresponsione del concorso della Regione nel pagamento degli interessi sui prestiti di esercizio con ammortamento quinquennale concessi ai produttori agricoli e alle cooperative agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche (legge regionale 29 settembre 1982, n. 24, legge regionale 17 luglio 1987, n. 31, art. 28, legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, art. 10, legge regionale 21 giugno 1995, n. 16, art. 9, comma 5, legge regionale 8 marzo 1997, n. 8 e art. 1 della presente legge) (spesa obbligatoria) 2001 - L. 12.000.000.000.

Cap. 03122 - Quota capitale delle rate di ammortamento dei mutui contratti per l'aumento delle disponibilità del fondo di solidarietà regionale in favore delle aziende e cooperative agricole colpite da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche e per la corresponsione del concorso della Regione nel pagamento degli interessi sui prestiti di esercizio con ammortamento quinquennale concessi ai produttori agricoli e alle cooperative agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche (legge regionale 29 settembre 1982, n. 24, legge regionale 17 luglio 1987, n. 31, art. 28, legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, art. 10, legge regionale 21 giugno 1995, n. 16, art. 9, comma 5, legge regionale 8 marzo 1997, n. 8 e art. 1 della presente legge) (spesa obbligatoria) 2001 - L. 200.000.000.000;

In diminuzione: 01 - Presidenza - Cap. 01001 - Spese per il consiglio regionale - 2001 - L. 7.000.000.000 - Cap. 01090 - Fondo per gli interventi di pubblicità istituzionale, promozione e tutela delle attività produttive e sociali, nonché dell'immagine della Sardegna (art. 83, legge regionale 7 aprile 1995, n. 6, art. 2, legge regionale 10 novembre 1995, n. 28, articoli 59 e 65, legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9, articoli 28 e 29 della legge regionale 3 luglio 1998, n. 22 e art. 24, comma 4, legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1) 2001 - L. 3.000.000.000;

Affari generali.

Cap. 02104 - Spese per studi, progetti, ricerche, collaborazioni e simili nelle materie di propria competenza nonché per la divulgazione dei progetti e delle ricerche nelle materie di revisione legislativa (art. 50, legge regionale 8 marzo 1997, n. 8 e art. 57, legge regionale 15 aprile 1998, n. 11) 2001 - L. 1.000.000.000;

Cap. 02111 - Borse di studio per la partecipazione al corso - concorso per l'accesso alla dirigenza (art. 32, comma 6, legge regionale 13 novembre 1998, n. 31) 2001 - L. 500.000.000;

Cap. 02159 - Spese per l'organizzazione o la partecipazione all'organizzazione di convegni, conferenze e seminari, nonché per pubblicazioni e simili (art. 69, legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2) 2001 - L. 2.000.000.000;

Cap. 02159-01 - Contributi per l'organizzazione o la partecipazione all'organizzazione di convegni, conferenze, seminari, pubblicazioni e simili (art. 69, legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2, art. 14, legge regionale 9 giugno 1994, n. 27, legge regionale 9 giugno 1994, n. 29 e art. 35, legge regionale 8 marzo 1997, n. 8) 2001 - L. 1.500.000.000;

03 - Programmazione - Cap. 03016 - Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e art. 5 della legge regionale 20 aprile 2000, n. 4) 2001 - L. 5.000.000.000, mediante riduzione della voce 11 della tabella A allegata alla legge regionale 20 aprile 2000, n. 4;

Cap. 03056 - Fondo per il finanziamento dei programmi integrati d'area (legge regionale 26 febbraio 1996, n. 14, art. 23, legge regionale 15 aprile 1998, n. 11, articoli 21 e 22, legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37, art. 8, legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1, art. 10, comma 1, della legge regionale 20 aprile 2000, n. 4 e art. 31, comma 2, della legge regionale 20 aprile 2000, n. 5) 2001 - L. 73.000.000.000;

04 - Enti locali - Cap. 04001 - Indennità e compensi ai componenti dei comitati di controllo (articoli 48 e 49, legge regionale 13 dicembre 1994, n. 38, legge regionale 13 gennaio 1995, n. 4 e art. 11, comma 3, legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1) 2001 - L. 1.000.000.000;

Cap. 04023 - Spese per fitti di locali, canoni e locazioni finanziarie per l'acquisizione di beni immobili e mobili; spese per i locali della sezione giurisdizionale e delle sezioni regionali riunite della Corte dei conti (art. 10, decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 240) (spesa obbligatoria) 2001 - L. 5.000.000.000;

Cap. 04024 - Funzionamento degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione regionale - 2001 - L. 5.000.000.0000;

Difesa ambiente - Cap. 05301 - Spese per l'acquisto, il noleggio e la gestione, di mezzi di trasporto terrestri, navali ed aerei e relativi allestimenti, necessari per l'espletamento dei compiti d'Istituto del corpo forestale e di vigilanza ambientale, ivi compresi la difesa dagli incendi boschivi e la collaborazione nelle attività di protezione civile (R.D. 30 dicembre 1923, n.3267, art. 7, legge regionale 18 giugno 1959, n. 13, legge 1° marzo 1975, n. 47, art. 27, legge regionale 5 novembre 1985, n. 26 e legge regionale 13 dicembre 1993, n. 53) 2001 - L. 3.000.000.000;

Cap. 05305 - Spese per il personale addetto ai servizi di sicurezza antincendio nelle campagne e premi per l'effettiva collaborazione prestata (art. 1, lettere a) e b), legge regionale 21 luglio 1954, n. 28, legge regionale 18 maggio 1982, n. 11, art. 4, legge regionale 5 agosto 1985, n. 17) (spesa obbligatoria) 2001 - L. 2.000.000.000;

Cap. 05308 - Spese per la difesa degli incendi boschivi escluse quelle relative alla manodopera e all'acquisto, noleggio e gestione dei mezzi (regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, art. 7, legge regionale 18 giugno 1959, n. 13, legge 1° marzo 1975, n. 47, art. 27, legge regionale 18 maggio 1982, n. 11, art. 79, legge regionale 28 maggio 1985, n. 12, art. 1, legge regionale 5 agosto 1985, n. 17) 2001 - L. 2.000.000.000;

06 - Agricoltura - Cap. 06029-01 - Aiuti sotto forma di concorso sugli interessi per la esecuzione di miglioramenti agrari e fondiari (art. 22, legge regionale 11 marzo 1998, n. 8, art. 10, comma 3, legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 e art. 10, comma 2, della legge regionale 20 aprile 2000, n. 4) - 2001 - L. 3.000.000.000;

Cap. 06060 - Concorsi negli interessi sui mutui contratti per l'attuazione di piani organici di trasformazione aziendale per la realizzazione di strutture cooperative occorrenti per la raccolta, la conservazione, la lavorazione, la trasformazione, la commercializzazione e la vendita di prodotti agricoli e zootecnici e per altre opere di miglioramento fondiario e agrario (articoli 1 e 8, legge regionale 8 luglio 1975, n. 30, art. 17, legge regionale 10 maggio 1983, n. 12, art. 19, legge regionale 23 novembre 1979, n. 60, art. 19, legge regionale 29 dicembre 1983, n. 31, art. 30, legge regionale 31 maggio 1984, n. 26 e art. 30, legge regionale 28 maggio 1985, n. 12, art. 11, comma 7, legge regionale 28 settembre 1990 n. 43, art. 25, legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, art. 14, comma 1, legge regionale 28 aprile 1992, n. 6, art. 11, comma 3, legge regionale 6 novembre 1992, n. 20, art. 20, comma 1, legge regionale 20 aprile 1993, n. 17 e art. 20, comma 1, legge regionale 7 aprile 1995, n. 6, art. 14, comma 2, legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9, art. 10, comma 2, legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1, art. 3, comma 3, legge regionale 25 maggio 1999, n. 18 e art. 4, comma 1, della legge regionale 20 aprile 2000, n. 4) - 2001 - L. 10.000.000.000;

Cap. 06163-01 - Contributi e spese per il miglioramento ed il risanamento del patrimonio zootecnico (art. 17, legge 2 giugno 1961, n. 454, articoli 8 e 17, legge 27 dicembre 1977, n. 984, art. 9, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6 e art. 4, comma 3, della legge regionale 20 aprile 2000, n. 4) 2001 - L. 5.000.000.000;

Cap. 06220 - Somme da versarsi al fondo regionale per lo sviluppo della proprietà coltivatrice (legge regionale 23 novembre 1979, n. 60, art. 20, legge regionale 29 dicembre 1983, n. 31, articoli 33 e 34, legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, art. 8, legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, art. 36, legge regionale 28 maggio 1985, n. 12, art. 43, legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6, articoli 51, 52, legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, art. 23, legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1, art. 24, legge regionale 20 aprile 1993, n. 17, art. 31, legge regionale 29 aprile 1994, n. 18, art. 20, comma 3, legge regionale 7 aprile 1995, n. 6, art. 14, comma 3, legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9, art. 21, comma 4, legge regionale 15 aprile 1998, n. 11 e art. 4, comma 1, della legge regionale 20 aprile 2000, n. 4 - 2001 - L. 7.000.000.000;

Cap. 06245-01 - Contributi per la manutenzione e l'esercizio di opere di bonifica indipendentemente dalla dichiarazione di compimento (art. 2, regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, art. 13, legge regionale 14 maggio 1954, n. 21 e art. 21, legge regionale 29 aprile 1994, n. 18) 2001 - L. 3.000.000.000;

Cap. 06245-02 - Contributi per la manutenzione straordinaria di opere di bonifica (art. 30, legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37 e art. 10, comma 6, della legge regionale 20 aprile 2000, n. 4) 2001 - L. 2.000.000.000;

Cap. 06261-01 - Contributi sulle spese di funzionamento per la gestione degli impianti consortili sostenute dai Consorzi di bonifica (legge regionale 14 maggio 1984, n. 21, art. 9, legge regionale 17 luglio 1987, n. 31, articoli 4 e 5, legge regionale 20 marzo 1989, n. 11, art. 11, comma 1, legge regionale 28 settembre 1990, n. 43, art. 11, comma 7, legge regionale 6 novembre 1992, n. 20, art. 43, legge regionale 29 aprile 1994, n. 18, art. 8, legge regionale 21 giugno 1995, n. 16 e art. 17, comma 4, legge regionale 5 dicembre 1995, n. 33) 2001 - L. 7.000.000.000;

07 - Turismo - Cap. 07020 - Incentivi finanziari e Contributivi a favore delle imprese turistico-alberghiere (art. 2, legge regionale 11 marzo 1998, n. 9) 2001 - L. 5.000.000.000;

Cap. 07021 - Versamenti ai fondi istituiti presso gli istituti di credito per la concessione di concorsi in conto interessi ed in conto canoni alle imprese turistiche (articoli 3 e 16, legge regionale 14 settembre 1993, n. 40, art. 10, comma 8, legge regionale 23 dicembre 1993, n. 54, art. 28, comma 3, legge regionale 12 dicembre 1994, n. 36, art. 26, comma 1, legge regionale 7 aprile 1995, n. 6, art. 19, comma 1, legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9, art. 14, comma 2, legge regionale 8 marzo 1997, n. 8, art. 12, legge regionale 11 marzo 1998, n. 9, art. 20, comma 2, legge regionale 15 aprile 1998, n. 11, art. 21, legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 e art. 4, comma 1, della legge regionale 20 aprile 2000, n. 4) 2001 - L. 5.000.000.000;

08 - Lavori pubblici - Cap. 08001 - Spese per la manutenzione straordinaria dei beni patrimoniali della Regione (art. 35 della legge regionale 20 aprile 2000, n. 5) 2001 - L. 1.000.000.000;

Cap. 08002 - Spese per l'esecuzione di lavori concernenti miglioramenti patrimoniali e per l'impianto di linee telegrafiche, telefoniche ed aeree e di opifici, di pertinenza del patrimonio regionale (art. 35 della legge regionale 20 aprile 2000, n. 5) 2001 - L. 1.000.000.000;

Cap. 08033-01 - Finanziamenti ai comuni per edifici di culto, il restauro e consolidamento di chiese di particolare interesse storico ed artistico (art. 24, legge regionale 28 maggio 1985, n. 12, art. 29, comma 2, legge regionale 28 aprile 1992, n. 6, art. 11, comma 4, della legge regionale 20 aprile 2000, n. 4 e art. 35 della legge regionale 20 aprile 2000, n. 5) - 2001 - L. 2.000.000.000;

Cap. 08073-01 - Spese per l'attuazione di un programma straordinario di interventi per la realizzazione di mattatoi intercomunali (art. 13, legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2, art. 11, comma 9, legge regionale 9 giugno 1994, n. 27, art. 4, comma 3, legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9, art. 4, comma 1, legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 e art. 35 della legge regionale 20 aprile 2000, n. 5) 2001 - L. 2.000.000.000;

Cap. 08152 - Contributi ai comuni per il ripristino ambientale e di opere pubbliche (art. 16, legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1) 2001 - L. 1.000.000.000;

Cap. 08164 - Spese per urgenti interventi di costruzione e di manutenzione di opere idrauliche di terza, quarta e quinta categoria e di manutenzione di quelle di seconda categoria non classificate (legge regionale 24 maggio 1984, n. 24 e art. 35 della legge regionale 20 aprile 2000, n. 5) 2001 - L. 1.000.000.000;

Cap. 08164-01 - Interventi strutturali sulle opere di sbarramento esistenti (art. 11, legge regionale 15 aprile 1998, n. 11, art. 33, comma 6, legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 e art. 35 della legge regionale 20 aprile 2000, n. 5) 2001 - L. 1.000.000.000;

Cap. 08180 - Spese per la realizzazione di un programma di completamento di porti turistici (art. 12, legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2, art. 29, legge regionale 12 dicembre 1994, n. 36, art. 12, legge regionale 7 aprile 1995, n. 6, art. 8, comma 2, legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9, art. 3, comma 1, legge regionale 8 marzo 1997, n. 8, art. 10, comma 8, legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 e art. 11, comma 6, della legge regionale 20 aprile 2000, n. 4 e art. 35 della legge regionale 20 aprile 2000, n. 5) 2001 - L. 2.000.000.000;

Cap. 08182 - Spese per investimenti nel comparto delle opere portuali di competenza regionale (art. 2, commi 1 e 2, decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, art. 30, legge regionale 10 maggio 1979, n. 38, art. 26, legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1, articoli 21, comma 3, e 52, legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, art. 29, legge regionale 12 dicembre 1994, n. 36, art. 4, comma 3, della legge regionale 20 aprile 2000, n. 4 e art. 35 della legge regionale 20 aprile 2000, n. 5) - 2001 L. 2.000.000.000;

09 - Industria - Cap. 09037 - Incremento del fondo destinato alla partecipazione al capitale di enti o di imprese costituite nella forma di società per azioni e di società cooperative o consorzi di cooperative a responsabilità limitata (articoli 4 e 5, legge regionale 7 maggio 1953, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, art. 55, legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, art. 2, comma 1, legge regionale 30 dicembre 1985, n. 37, art. 13, comma 1, legge regionale 1° ottobre 1993, n. 50 e art. 11, lett. a), legge regionale 12 dicembre 1994, n. 36) 2001 - L. 4.000.000.000;

Cap. 09042-03 - Fondo per la concessione di contributi in conto interessi sui prestiti a medio termine contratti dalle piccole e medie imprese per la costruzione, ammodernamento, ampliamento riattivazione, riconversione e ristrutturazione di impianti produttivi (legge regionale 28 aprile 1993, n. 21, art. 9, comma 9, legge regionale 9 giugno 1994, n. 27, art. 29, legge regionale 12 dicembre 1994, n. 36, art. 32, legge regionale 7 aprile 1995, n. 6, articoli 25 e 28, legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9, art. 14, commi 5, 6 e 7, legge regionale 8 marzo 1997, n. 8, articoli 20, commi 6 e 7, e 21, comma 1, legge regionale 15 aprile 1998, n. 11 e art. 4, comma 1, della legge regionale 20 aprile 2000, n. 4) 2001 - L. 1.000.000.000;

Cap. 09054 - Spese per la realizzazione di infrastrutture negli agglomerati industriali della Sardegna (art. 32, legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2, art. 31, legge regionale 7 aprile 1995, n. 6, art. 14, comma 2, legge regionale 10 novembre 1995, n. 28, art. 23, legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9, art. 17, legge regionale 8 marzo 1997, n. 8, art. 22, legge regionale 9 dicembre 1997, n. 32, articoli 3, commi 1 e 3, e 6 comma 3, legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37, art. 4, comma 3 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 e articoli 4, comma 1, e 20, della legge regionale 20 aprile 2000, n. 4) 2001 - L. 2.000.000.000;

10 - Lavoro - Cap. 10001 - Spese per la formazione professionale dei lavoratori in Sardegna (art. 1, legge regionale 26 gennaio 1976, n. 3, legge regionale 1 giugno 1979, n. 47, art. 28, legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37, art. 28, della legge regionale 20 aprile 2000, n. 4 e art. 36 della legge regionale 20 aprile 2000, n. 5) 2001 - L. 10.000.000.000;

11 - Pubblica istruzione - Cap. 11018 - Contributi straordinari alle scuole materne per spese di gestione e oneri per il personale, esclusi quelli relativi alle scuole materne statali (articoli 1, 3, lettera c) e 13, lettera i), legge regionale 25 giugno 1984, n. 31, art. 111, legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, art. 50, legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2 e art. 4, comma 3, della legge regionale 20 aprile 2000, n. 4) 2001 - L. 3.000.000.000;

Cap. 11099 - Finanziamento per l'attività istituzionale di enti ed organismi con finalità didattiche e socio-culturali (art. 60, legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1, art. 81, legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, art. 83, comma 1, legge regionale 28 aprile 1992, n. 6, art. 5, legge regionale 8 luglio 1993, n. 30, art. 47, comma 3, legge regionale 7 aprile 1995, n. 6, art. 40, legge regionale 10 novembre 1995, n. 28, articoli 32, comma 7, e 35, legge regionale 8 marzo 1997, n. 8, art. 36, lett. o), legge regionale 9 dicembre 1997, n. 32, art. 67, comma 2, legge regionale 15 aprile 1998, n. 11, articoli 4, commi 1 e 2, e 20, comma 5, della legge regionale 20 aprile 2000, n. 4) 2001 - L. 1.000.000.000;

Cap. 11106 - Spese per la costruzione di musei regionali (art. 3, legge regionale 7 febbraio 1958, n. 1); spese per l'esecuzione di lavori di ricerca e di sistemazione intesi a sviluppare e a valorizzare il patrimonio storico, archeologico, etnografico e speleologico della Sardegna e spese di liquidazione di diritti di terzi su cose mobili ritrovate (art. 4, legge regionale 7 febbraio 1958, n. 1 e legge regionale 20 giugno 1979, n. 49); spese per l'esecuzione di opere urgenti intese ad assicurare la conservazione di monumenti e di altre opere di riconosciuto interesse archeologico, artistico, storico, etnografico, numismatico e speleologico (art. 5, legge regionale 7 febbraio 1958, n. 1, legge regionale 20 giugno 1978, n. 49 e art. 113, legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, art. 81, legge regionale 30 maggio 1989, n. 18); contributi a favore di musei di interesse locale, ad esclusione della costruzione (art. 86, legge regionale 28 aprile 1992, n. 6, art. 1, legge regionale 8 luglio 1993, n. 30, art. 29, legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1) 2001 - L. 1.000.000.000;

12 - Igiene e sanità - Cap. 12139-02 - Somme da ripartire tra le Aziende U.S.L. e le Aziende ospedaliere per il finanziamento delle spese in conto capitale (art. 51, legge 23 dicembre 1978, n. 833, articoli 62 e 66, legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9 e art. 36 della legge regionale 20 aprile 2000, n. 4); contributi per l'impianto di nuovi centri ospedalieri e ambulatoriali e per il miglioramento di quelli esistenti, escluse le opere edilizie (LL.RR. 20 giugno 1950, n. 15 e 18 maggio 1951, n. 8); contributi per la prima attivazione di funzionamento di nuovi centri ospedalieri e ambulatoriali (legge regionale 2 aprile 1954, n. 3, art. 135, legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 e articoli 42 e 47 della legge regionale 20 aprile 2000, n. 4) 2001 - L. 10.000.000.000;

Cap. 12185 - Spese per la profilassi e la terapia delle malattie infettive e parassitarie del bestiame leggi regionali 23 giugno 1950, n. 29, 8 gennaio 1969, n. 1 e 30 ottobre 1986, n. 57) 2001 - L. 3.000.000.000;

13 - Trasporti - Cap. 13026 - Contributi regionali alle aziende pubbliche e private di trasporto per investimenti (art. 9, legge regionali 27 agosto 1982, n. 16, art. 31, legge regionale 29 dicembre 1983,

n. 31, art. 101, legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, art. 39, legge regionale 10 novembre 1995, n. 28 e art. 50, comma 2, della legge regionale 20 aprile 2000, n. 4) - 2001 - L. 6.000.000.000;

4. Le autorizzazioni di spesa relative all'anno 2001 concernenti i capitoli indicati in diminuzione nel comma 3, sono rideterminate, per lo stesso anno, nelle misure risultanti dalle riduzioni stesse.

5. Agli stanziamenti del cap. 06141 non si applicano le disposizioni relative alla perenzione e ai limiti temporali di conservazione in quanto permangono nel conto dei residui fino ad esaurimento degli stessi, per il perseguimento degli interventi finalizzati alla solidarietà in agricoltura, in conseguenza di calamità naturali o eccezionali avverse atmosferiche.

Art. 9.

Urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna, ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 5 settembre 2000

FLORIS

00R0779

LEGGE REGIONALE 3 novembre 2000, n. 19.

Istituzione del consiglio regionale dell'economia e del lavoro.

Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 35 del 17 novembre 2000

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Consiglio regionale dell'economia e del lavoro

1. È istituito, presso la presidenza della giunta regionale, il consiglio regionale dell'economia e del lavoro, di seguito denominato CREL, con il compito di concorrere alla programmazione regionale ed agli indirizzi di sviluppo economico-sociale e culturale, attraverso la formulazione di pareri e di proposte anche ai fini della predisposizione di iniziative legislative e di atti concernenti materie economiche, sociali e finanziarie.

2. Il CREL è composto:

a) da tre esperti designati dal consiglio regionale con voto limitato a due;

b) da dieci rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative aventi configurazione associativa confederale;

c) da due rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative della categoria degli industriali;

d) da due rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative della categoria degli agricoltori;

e) da due rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative della categoria degli artigiani;

f) da due rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative della categoria dei commercianti;

g) da due rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative della cooperazione;

h) da due rappresentanti designati dal Forum del terzo settore;

i) da una rappresentante della commissione per le pari opportunità.

3. I componenti del CREL sono nominati con decreto del presidente della giunta entro trenta giorni dalla data di designazione degli stessi da parte delle rispettive organizzazioni e dei rispettivi organismi, che deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, decorsi i quali il CREL può essere costituito quando sia stato raggiunto un numero di membri pari alla metà più uno di quelli previsti dal presente articolo.

Art. 2.

Durata e rinnovo

1. Il CREL dura in carica fino al rinnovo del consiglio regionale e i suoi componenti devono essere nuovamente designati entro sessanta giorni dall'insediamento del consiglio regionale.

Art. 3.

Funzioni del CREL

1. Il CREL esprime pareri sulle questioni attinenti alla programmazione e allo sviluppo economico, sociale e culturale ad esso sottoposte e formula, sulle medesime materie, proposte di propria iniziativa.

2. Il CREL in particolare:

a) ad esprime parere sui documenti della programmazione regionale;

b) esamina la relazione annuale sulle modalità e sui tempi di attuazione degli atti della programmazione e formula su di essa le proprie osservazioni;

c) analizza gli stati di attuazione dei programmi annuali al fine di fornire eventuali suggerimenti;

d) elabora, in appositi rapporti alla giunta regionale, proposte in ordine ai tempi e agli indirizzi dello sviluppo economico-sociale della regione;

e) formula, su richiesta della giunta regionale, osservazioni sulle iniziative legislative e sugli altri atti di contenuto generale concernenti materie economiche, finanziarie e sociali.

3. I pareri e le osservazioni richiesti al CREL devono essere espressi entro quindici giorni dalla ricezione dei relativi atti.

Art. 4.

Funzionamento

1. La prima seduta del CREL è convocata e presieduta dal presidente della giunta regionale; in tale seduta lo stesso CREL elegge, tra i suoi componenti, il presidente ed un vice-presidente.

2. Il CREL è convocato dal suo presidente anche su richiesta di un terzo dei suoi componenti o del presidente della giunta regionale.

3. Al fine di consentire la partecipazione della giunta regionale alle sedute del CREL, la relativa convocazione è preventivamente comunicata al presidente della giunta, all'assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio e agli assessori competenti per le materie da trattare.

4. Su proposta del suo presidente, il CREL adotta il proprio regolamento che disciplina l'organizzazione interna, nonché la forma e la pubblicità degli atti e delle adunanze.

5. L'amministrazione regionale assicura le funzioni di segreteria con personale del ruolo unico regionale e provvede a dotare il CREL delle strutture necessarie a garantire il funzionamento del medesimo.

Art. 5.

Compensi

1. Ai componenti del CREL spettano, per un numero massimo di cinquanta sedute annue, i compensi previsti dall'art. 1, comma 1, lettere a), b) e c) della legge regionale 22 giugno 1987, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni; la misura della medaglia giornaliera e quella prevista dallo stesso art. 1, comma 3, lettera a) della medesima legge regionale, così come modificata dall'art. 5 della legge regionale 1° giugno 1999, n. 22.

Art. 6.

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in L. 500.000.000 annue.

2. Nel bilancio della regione per gli anni 2000-2002 sono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione.

03 - Programmazione:

Cap. 03016 - Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, art. 4 legge regionale 20 aprile 2000, n. 4):

2000 L. 500.000.000;

2001 L. 500.000.000;

2002 L. 500.000.000;

mediante riduzione della riserva di cui alla voce 3) della tabella A allegata alla legge regionale 20 aprile 2000, n. 4 (legge finanziaria).

In aumento.

02 - Affari generali:

Cap. 02105 - (D.V.) - Compensi ad estranei all'amministrazione regionale, incaricati dello studio e della soluzione di particolari problemi (art. 380, testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3) o chiamati ad integrare i gruppi di lavoro o a dare consulenza nelle materie attribuite alla competenza del comitato per l'organizzazione e del personale (articoli 12 e 13, legge regionale 17 agosto 1978, n. 51); spese per la predisposizione del primo piano socio-assistenziale (art. 57, comma 1, legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4) e compensi ai componenti del consiglio regionale dell'economia e del lavoro (art. 5 della presente legge):

2000 L. 500.000.000;

2001 L. 500.000.000;

2002 L. 500.000.000

3. Le spese previste per l'attuazione della presente legge fanno carico al capitolo 02105 del bilancio della Regione per gli anni 2000-2002 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 3 novembre 2000

FLORIS

01R0040

LEGGE REGIONALE 3 novembre 2000, n. 20.

Istituzione della Consulta delle elette della Sardegna.

Publicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 35 del 17 novembre 2000

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione

1. È istituita la Consulta delle elette della Sardegna.

2. La consulta ha sede presso il consiglio regionale. L'ufficio di presidenza del consiglio fornisce il necessario supporto organizzativo e finanziario per l'espletamento delle funzioni e dei compiti della Consulta.

Art. 2.

Compiti

1. La consulta delle elette si pone i seguenti compiti prioritari:

a) sviluppare in tutte le donne il senso di una responsabile partecipazione attiva alla vita politica ed amministrativa;

b) promuovere iniziative tese ad incrementare il numero delle elette ed accrescere il contributo delle donne alla definizione dei principi che regolano i rapporti all'interno della società;

c) offrire informazione e collaborazione all'interno e all'esterno della consulta;

d) creare occasioni permanenti di formazione e di aggiornamento sull'amministrazione della cosa pubblica, per promuovere la preparazione e la presenza femminile nella amministrazione e nella vita politica;

e) promuovere il coinvolgimento delle elette in tutte le iniziative locali, nazionali ed europee che si svolgono in Sardegna;

f) favorire la presenza femminile negli organismi in cui le nomine sono di competenza delle assemblee elettive;

g) agevolare i contatti con le istituzioni;

h) valorizzare ruolo e iniziative delle elette.

Art. 3.

Costituzione, organizzazione e funzionamento

1. La consulta è costituita dalle donne elette e nominate negli organismi istituzionali a livello comunale, provinciale, regionale, nazionale ed europeo, dalle presidenti delle consulte femminili, delle commissioni pari opportunità e dalle consigliere di parità.

2. La consulta adotta, a maggioranza assoluta dei propri componenti, un regolamento interno che ne disciplina l'organizzazione e le regole di funzionamento.

3. In sede di prima applicazione della presente legge la consulta è convocata dal presidente del consiglio regionale.

Art. 4.

Attività programmatica

1. La consulta invia, entro il 31 marzo di ogni anno, al presidente del consiglio regionale una dettagliata relazione sull'attività svolta e su quella programmata per l'anno in corso.

Art. 5.

Norma finanziaria

1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono valutate in L. 100.000.000 annue, alle stesse si provvede con il bilancio interno del consiglio.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 3 novembre 2000

FLORIS

01R0041

LEGGE REGIONALE 14 novembre 2000, n. 21.

Adeguamento delle provvidenze regionali a favore dell'agricoltura agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e interventi a favore delle infrastrutture rurali e della silvicoltura.

Publicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 35 del 17 novembre 2000

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

AIUTI AGLI INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE

Art. 1.

Finalità degli aiuti

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere aiuti per investimenti nelle aziende agricole finalizzati a:

a) ridurre i costi di produzione;

b) migliorare e riconvertire la produzione e incrementare la qualità;

c) tutelare e migliorare l'ambiente naturale, le condizioni di igiene e benessere degli animali;

d) promuovere la diversificazione delle attività nelle aziende agricole.

Art. 2.

Beneficiari degli aiuti

1. Possono beneficiare degli aiuti le aziende, singole o associate, a condizione che possano comprovare, mediante valutazione delle prospettive:

a) redditività;

b) il rispetto dei requisiti minimi in materia di zoonosi, malattie infettive, ambiente, igiene e benessere degli animali; in tali casi è data priorità alle domande;

c) il possesso da parte del conduttore di conoscenze e competenze professionali adeguate.

2. Possono beneficiare degli aiuti anche le aziende che intendano realizzare gli investimenti necessari per conformarsi ai requisiti di cui al comma 1, lettera b).

3. Per l'accesso alle provvidenze di cui all'art. 1, è riconosciuta priorità alle richieste inoltrate da giovani agricoltori.

Art. 3.

Investimenti ammessi a finanziamento

1. Sono ammesse a finanziamento le spese relative a:

- a) opere di miglioramento fondiario;
- b) impianto di colture arboree specializzate;
- c) costruzione o miglioramento di beni immobili;
- d) acquisto di macchine e attrezzature agricole;
- e) acquisto di apparecchiature e programmi informatici;
- f) acquisto di riproduttori maschi di qualità pregiata, registrati nei libri genealogici o nei registri di razza;
- g) acquisto di fattrici di qualità pregiata, registrate nei libri genealogici o nei registri di razza;
- h) acquisto di terreni e beni immobili, comprese spese legali e notarili, tasse e costi di registrazione;
- i) spese generali, onorari e oneri di progettazione, studi di fattibilità, consulenze, acquisizione di brevetti e licenze, fino ad un massimo del 12 per cento;
- l) ricomposizione fondiaria attraverso permuta di particelle agricole migliorative della redditività delle aziende.

Art. 4.

Intensità dell'aiuto

1. L'intensità massima dell'aiuto rispetto alle spese ammesse, in generale, è così determinata:

- a) 50 per cento nelle zone svantaggiate (55 per cento per i giovani agricoltori insediati da meno di cinque anni);
- b) 40 per cento nelle altre zone (45 per cento per i giovani agricoltori insediati da meno di cinque anni).

2. Nei casi particolari sottoelencati, purché non si determini un aumento della capacità di produzione dell'azienda, l'intensità dell'aiuto può essere così modificata:

- a) per investimenti finalizzati a conseguire o a superare i requisiti comunitari minimi in materia di tutela e miglioramento dell'ambiente o delle condizioni di igiene e benessere degli animali:
 - 1) 75 per cento nelle zone svantaggiate;
 - 2) 60 per cento nelle altre zone;
- b) per investimenti finalizzati alla conservazione di elementi di interesse storico o archeologico situati in aziende agricole:
 - 1) sino al 100 per cento delle spese sostenute se si tratta di fattori non produttivi;
 - 2) sino al 75 per cento per le zone svantaggiate e al 60 per cento per le altre zone, se si tratta di fattori produttivi dell'azienda.

3. Per la ricomposizione fondiaria attraverso permuta di particelle agricole può essere concesso fino al 100 per cento della spesa sostenuta per costi legali e amministrativi, per tasse e costi di registrazione.

Capo II

AIUTI AGLI INVESTIMENTI NEL SETTORE DELLA TRASFORMAZIONE E DELLA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI

Art. 5.

Finalità dell'intervento e intensità dell'aiuto

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere aiuti nella misura massima del 50 per cento delle spese ammesse per fini di miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici e dei loro sottoprodotti, o per realizzare investimenti che consentano di raggiungere i requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali.

Art. 6.

Beneficiari degli aiuti

1. Possono beneficiare degli aiuti, se dimostrano redditività, le aziende agricole associate in forma cooperativa nonché i consorzi di cooperative e i consorzi di imprenditori agricoli a titolo principale.

Art. 7.

Investimenti ammessi a finanziamento

1. Per le finalità di cui all'art. 5 sono ammesse a finanziamento le spese relative a:

- a) costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili;
- b) acquisto di macchine e attrezzature, ivi comprese quelle per il trasporto dei prodotti;
- c) acquisto di apparecchiature e programmi informatici;
- d) spese generali, onorari e oneri di progettazione, studi di fattibilità, consulenze, acquisizione di brevetti e licenze, fino ad un massimo del 12 per cento.

Capo III

AIUTI A FAVORE DELLA VALORIZZAZIONE, PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI E DELLA PRODUZIONE ZOOTECNICA

Art. 8.

Interventi a favore della valorizzazione e della promozione dei prodotti agricoli

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere aiuti, pari al 50 per cento della spesa ammessa, per attività volte alla valorizzazione dei prodotti agricoli di qualità, elaborati con metodi tipici, tradizionali o biologici, comprese la realizzazione e registrazione di marchi collettivi a livello nazionale e comunitario nonché per attività volte alla promozione e pubblicità delle produzioni, compreso lo studio e la realizzazione di nuovi prodotti e confezioni e per la partecipazione a fiere ed esposizioni e per ricerche di mercato.

Art. 9.

Aiuti per le spese di controllo e certificazione

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a erogare aiuti per l'introduzione di sistemi di controllo, certificazione e assicurazione della qualità dei prodotti e dei processi di filiere produttive. L'aiuto è pari al 100 per cento delle spese sostenute dagli operatori agricoli nel primo anno di istituzione di tali sistemi di controllo, negli anni successivi l'aiuto viene erogato con una progressiva diminuzione del 20 per cento.

2. Per le produzioni biologiche non si applica la regola dell'aiuto decrescente per quanto riguarda le spese relative all'adesione ai sistemi di controllo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 10.

Beneficiari degli aiuti

1. Possono beneficiare degli aiuti di cui agli articoli 8 e 9 le imprese agricole di trasformazione costituite in consorzi di cooperative, i consorzi di privati, i consorzi misti di cooperative e privati, nonché i consorzi di tutela a rilevanza nazionale e, esclusivamente per le produzioni biologiche, anche i singoli operatori iscritti nell'elenco regionale degli operatori biologici.

Art. 11.

Ricerca e sviluppo

1. L'amministrazione regionale è autorizzata ad affidare agli organismi di cui all'art. 10, attività di studio e ricerca finalizzata allo sviluppo dei relativi settori produttivi.

2. L'ammontare delle spese relative all'attività di cui al comma 1 è interamente rimborsata dall'amministrazione regionale.

Art. 12.

Promozione istituzionale

1. L'amministrazione regionale provvede direttamente allo svolgimento dell'attività di promozione a carattere istituzionale in conformità a quanto disposto dall'art. 28 del trattato di Amsterdam.

Art. 13.

Riconoscimento delle associazioni di produttori e loro unioni

1. L'amministrazione regionale riconosce le associazioni dei produttori e le loro unioni, costituite allo scopo di consentire ai soci di adattare la produzione alle esigenze di mercato e di concentrare l'offerta.

Art. 14.

Aiuti alle associazioni di produttori e loro unioni per l'avviamento

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli organismi di cui all'art. 13 aiuti all'avviamento, per i cinque anni successivi al loro riconoscimento. Sono ammesse a contributo le spese relative a:

- a) affitto locali;
- b) acquisto attrezzature da ufficio, compreso materiale e programmi informatici;
- c) costi del personale;
- d) costi di esercizio e spese giuridiche e amministrative.

2. L'aiuto è concesso sino al 100 per cento della copertura dei costi sostenuti nel primo anno, con una progressiva riduzione del 20 per cento per ciascun anno di esercizio.

3. Sono altresì concessi nuovi aiuti all'avviamento, limitatamente alle spese derivanti dai compiti aggiuntivi svolti dall'associazione o dall'unione, nel caso l'attività dell'associazione o dell'unione di produttori aumenti in maniera significativa.

Art. 15.

Aiuti all'avviamento ai Consorzi di tutela

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Consorzi di tutela aiuti all'avviamento nella misura e nelle forme previste nell'art. 14.

Art. 16.

Aiuti alle associazioni degli allevatori

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere aiuti a sostegno del settore zootecnico per le attività e nelle misure di seguito elencate:

- a) contributi a favore delle associazioni provinciali allevatori, aderenti alla associazione italiana allevatori, nella misura del 100 per cento delle spese da queste sostenute per garantire la regolare tenuta dei libri genealogici delle varie specie animali e nella misura del 70 per cento per il regolare svolgimento dei controlli funzionali;
- b) contributi a favore dell'associazione regionale allevatori della Sardegna nella misura del 90 per cento delle spese da questa sostenute per il coordinamento della attività delle associazioni provinciali allevatori di cui alla lettera a);
- c) contributi a favore delle associazioni provinciali allevatori e della associazione regionale allevatori della Sardegna nella misura del 90 per cento delle spese sostenute per l'attuazione di programmi di attività connesse alla selezione e al miglioramento del bestiame e alla valorizzazione del patrimonio zootecnico e delle produzioni animali;
- d) contributi a favore della associazione regionale allevatori, nella misura del 100 per cento della spesa sostenuta per la realizzazione di servizi di assistenza tecnica in zootecnia, prestati a favore di tutti gli allevatori della zona in cui l'associazione svolge l'attività e che ne facciano esplicita richiesta.

Capo IV

INTERVENTI A FAVORE DELLE INFRASTRUTTURE RURALI

Art. 17.

Strade interpoderali

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a finanziare la costruzione di strade interpoderali al servizio di una pluralità di aziende, minimo tre, con la concessione di contributi nelle misure che seguono:

- a) 90 per cento delle spese ammesse per la costruzione delle strade interpoderali, da aprire a pubblico transito, di collegamento tra due strade pubbliche o di interesse pubblico;
- b) 60 per cento delle spese ammesse per la costruzione delle strade interpoderali di collegamento tra le aziende e una strada pubblica o di interesse pubblico.

Art. 18.

Opere di infrastrutturazione rurale

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, nella misura del 90 per cento della spesa ammessa, ai comuni, loro consorzi e alle comunità montane che realizzino interventi di costruzione, riattamento e manutenzione di strade rurali di interesse comunale, di strade vicinali o classificabili come vicinali, di laghetti collinari, invasi, pozzi e acquedotti rurali che per le loro caratteristiche rispondano ad accertati fini di pubblica utilità.

2. L'amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, ai comuni, loro consorzi e alle comunità montane, programmi di elettrificazione rurale nella misura del 90 per cento della relativa spesa di realizzazione.

*Capo V*AIUTI A FAVORE DELLA SILVICOLTURA
E DELLA ARBORICOLTURA DA LEGNO

Art. 19.

Finalità e intensità degli aiuti

1. L'amministrazione regionale, allo scopo di favorire il mantenimento e la valorizzazione delle risorse silvicole naturali e di incrementare l'estensione della superficie boschiva della Sardegna, è autorizzata a concedere aiuti nella misura del 75 per cento della spesa per gli interventi sotto elencati:

- a) esecuzione di lavori di ricostituzione di boschi deteriorati, realizzazione di lavori di imboscamento comprese opere di apertura di viali taglia fuoco, eventuali decespugliamenti e diradamenti, costruzioni di muri divisorii o di confine, recinzioni perimetrali, apertura di strade di esbosco, fabbricati di servizio e ogni altra opera utile per la difesa dagli incendi e per il miglior governo del soprassuolo boschivo;
- b) operazioni relative al primo diradamento e spalcatura delle piante non tagliate, eseguite in rimboscamenti di conifere e al ripristino delle fasce taglia fuoco e della viabilità;
- c) esecuzione di operazioni di potatura in impianti specializzati per la produzione di legno da opera;
- d) operazioni di demaschiatura e di estrazione del sughero bruciato quando il costo di tale operazione è superiore all'eventuale ricavo.

2. Sull'ammontare dell'aiuto concesso per i lavori di ricostituzione boschiva, diradamenti e potature, sono portati in detrazione i recuperi per la vendita del legname di risulta.

Art. 20.

Beneficiari degli aiuti

1. Possono beneficiare degli aiuti le persone fisiche e giuridiche di diritto privato e i comuni o loro associazioni che dimostrino di avere la piena disponibilità dei terreni e siano legittimati all'esecuzione delle opere.

2. Nei terreni appartenenti al demanio statale, al demanio regionale, ad imprese pubbliche o a persone giuridiche il cui capitale sia detenuto almeno per il 50 per cento da Stato, Regione o da imprese pubbliche, sono ammessi aiuti esclusivamente per interventi di recupero di boschi danneggiati da disastri naturali, nonché per opere di prevenzione e di rimboschimento.

Capo VI

AIUTI AL CONTENIMENTO DI COSTI DI PRODUZIONE

Art. 21.

Aiuti finalizzati al contenimento dei costi di produzione relativi all'uso di combustibile diverso dal metano

1. L'amministrazione regionale è autorizzata ad erogare aiuti alle imprese agricole a copertura della differenza di costo, a parità di calorie consumate, tra il gas metano e il carburante agricolo utilizzato, che non usufruisce di altre agevolazioni.

2. La concessione dell'aiuto cessa con l'attuazione del «Programma di metanizzazione della Sardegna» di cui all'art. 6 della legge 31 marzo 1998, n. 73.

Capo VII

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 22.

Modalità di erogazione degli aiuti

1. Gli aiuti previsti dalla presente legge possono essere erogati sotto forma di:

- a) sovvenzioni in conto capitale;
- b) concorso su interessi a fronte di mutui o prestiti concessi dalle banche;
- c) combinazione delle forme sopraindicate, purché l'ammontare complessivo non superi i limiti massimi previsti per i singoli interventi.

2. L'amministrazione regionale, su domanda degli interessati, è autorizzata ad erogare acconti sugli aiuti, fino alla misura massima dell'80 per cento.

Art. 23.

Limiti degli aiuti

1. Non sono concessi aiuti per opere iniziate prima della presentazione delle domande di aiuto e del rilascio delle necessarie autorizzazioni.

2. Non sono concessi aiuti per investimenti che comportino aumenti di produzione per prodotti che non trovano normali sbocchi sui mercati.

3. Non sono concessi aiuti che contrastino con i divieti e le restrizioni stabilite nelle organizzazioni comuni di mercato.

Art. 24.

Agricoltura biologica

1. Nell'anno finanziario 2000 una quota pari a L. 3.000.000.000 dello stanziamento previsto sul capitolo 06029 è destinato agli interventi relativi all'agricoltura biologica.

Art. 25.

Modifica all'art. 8 della legge regionale n. 8 del 1998

1. Il comma 4 dell'art. 23 della legge regionale 11 marzo 1998, n. 8 (Norme per l'accelerazione della spesa delle risorse del FEOGA - Orientamento e interventi urgenti per l'agricoltura) è sostituito dal seguente:

«4. Le direttive di attuazione degli interventi sono fissate dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, sentito il parere consultivo della commissione consi-

liare competente in materia di agricoltura. Il parere si intende acquisito qualora la commissione non si pronunci entro quindici giorni dalla data di ricevimento.».

Art. 26.

Attuazione degli interventi

1. La definizione dei piani, dei programmi e delle direttive generali relative all'attuazione degli interventi di cui alla presente legge, compete alla giunta regionale su proposta dell'assessore dell'agricoltura.

Art. 27.

Esecuzione degli aiuti

1. Gli aiuti alle imprese istituiti dalla presente legge sono attuati dall'amministrazione regionale solo dopo la loro approvazione da parte della commissione europea o solo dopo il decorso del termine previsto per l'esame degli aiuti da parte della commissione stessa.

Art. 28.

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 3, lettere d) ed e), 7, 8, 9, 11, 14, 15, 17, 19, 21 e 24, sono valutati in L. 17.250.000.000 per l'anno 2000, in L. 3.300.000.000 per l'anno 2001 e in L. 3.100.000.000 annue per gli anni successivi.

2. Nel bilancio della Regione per l'anno 2000 e per gli anni 2000-2002 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione.

03 - Programmazione:

Cap. 03017 - Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, art. 3, legge regionale 20 aprile 2000, n. 4):

2000 L. 17.250.000.000;

mediante utilizzo della riserva di cui alla voce 4) della tabella b), allegata alla legge regionale 20 aprile 2000, n. 4.

06 - Agricoltura:

Cap. 06008 - Contributi alle organizzazioni professionali agricole per l'assistenza agli utenti di motori agricoli (art. 54, commi 2 e 3, decreto Presidenza della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348) (legge regionale 13 luglio 1988, n. 16):

2001 L. 500.000.000;

2002 L. 500.000.000

Cap. 06150/01 - Spese per promuovere l'incremento e il miglioramento della produzione zootecnica, non consistenti nell'acquisizione di beni e nell'esecuzione di opere di natura immobiliare (legge 6 luglio 1912, n. 832, legge 29 giugno 1929, n. 1366, legge 27 novembre 1956, n. 1367, legge regionale 14 dicembre 1976, n. 67, articoli 8 e 17, legge 27 dicembre 1977, n. 9844, art. 13, legge regionale 12 novembre 1982, n. 38, art. 28, legge regionale 28 maggio 1985, n. 12, art. 3, lett. l), legge regionale 24 dicembre 1991, n. 39, art. 9, comma 1, legge regionale 28 aprile 1992, n. 6 e art. 4, comma 3, legge regionale 20 aprile 2000, n. 4):

2001 L. 500.000.000;

2002 L. 500.000.000

Cap. 06171 - Contributi annui alle associazioni allevatori per l'attuazione del programma annuale riguardante la tenuta dei libri genealogici e lo svolgimento dei controlli funzionali (legge regionale 14 dicembre 1976, n. 67, art. 33, legge regionale 7 maggio 1981, n. 14, art. 43, legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, art. 46, legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 e art. 21, legge regionale 29 aprile 1994, n. 18):

2001 L. 300.000.000;

2002 L. 300.000.000

Cap. 06229/04 - Contributi in conto capitale per la realizzazione di opere agrituristiche (art. 13, commi 1, 2 e 3, legge regionale 23 giugno 1998, n. 18):

2001 L. 500.000.000;

2002 L. 500.000.000

Cap. 06261/01 - Contributi sulle spese di funzionamento per la gestione degli impianti consortili sostenute dai consorzi di bonifica (legge regionale 14 maggio 1984, n. 21, art. 9, legge regionale 17 luglio 1987, n. 31, articoli 4 e 5, legge regionale 20 marzo 1989, n. 11, art. 11, comma 1, legge regionale 28 settembre 1990, n. 43, art. 11, comma 7, legge regionale 6 novembre 1992, n. 20, art. 43, legge regionale 29 aprile 1994, n. 18, art. 8, legge regionale 21 giugno 1995, n. 16 e art. 17, comma 4, legge regionale 5 dicembre 1995, n. 33):

2001 L. 1.000.000.000;
2002 L. 1.000.000.000

Cap. 06334 - Contributi per la regolarizzazione catastale dei terreni agricoli (articoli 1 e 2, legge regionale 17 novembre 1986, n. 62, art. 47, legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6, art. 53, legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, art. 12, legge regionale 29 aprile 1994, n. 18 e art. 18, comma 2, legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9):

2001 L. 300.000.000;
2002 L. 300.000.000

Cap. 06346 - Spese per l'attuazione del programma sperimentale di coltivazione e trasformazione del mirto, di altri frutti minori e piante aromatiche (art. 5, legge regionale 5 dicembre 1995, n. 33):

2001 L. 200.000.000;

In aumento.

06 - Agricoltura:

Cap. 06015 - (N.I.) (2.1.2.4.3.3.10.10) (02.01) - Contributi per la valorizzazione, la promozione, la pubblicità, gli studi e la realizzazione di nuovi prodotti, per la partecipazione a fiere e ricerche di mercato, per l'attività di studio e ricerca (articoli 8 e 11 della presente legge):

2000 L. 3.100.000.000;
2001 L. 300.000.000;
2002 L. 300.000.000

Cap. 06016 - (N.I.) (2.1.2.4.3.3.10.10.) (02.01) - Contributi per i sistemi di controllo, di certificazione e di assicurazione della qualità dei prodotti e processi produttivi (art. 9 della presente legge):

2000 L. 2.000.000.000;
2001 L. 500.000.000,
2002 L. 400.000.000

Cap. 06017 - (N.I.) (2.1.2.4.3.3.10.10.) (02.01) - Aiuti di avviamento alle associazioni di produttori e ai consorzi di tutela (articoli 14 e 15 della presente legge):

2000 L. 650.000.000;
2001 L. 300.000.000;
2002 L. 300.000.000

Cap. 06029 - Aiuti sotto forma di contributo in conto capitale per l'esecuzione di miglioramenti agrari e fondiari (art. 22, legge regionale 11 marzo 1998, n. 8, art. 4, comma 3, legge regionale 20 aprile 2000, n. 4 e art. 24 della presente legge):

2000 lire 3.000.000.000

Cap. 06033 - (N.I.) (2.1.2.4.3.3.10.10) (02.01) - Aiuti per la valorizzazione delle risorse silvicole naturali e per l'incremento della superficie boschiva (art. 19 della presente legge):

2000 L. 2.000.000.000;
2001 L. 400.000.000;
2002 L. 400.000.000

Cap. 06036 - (N.I.) (2.1.2.4.3.3.10.10) (02.01) - Contributi per l'acquisto di macchine e attrezzature agricole nonché di apparecchiature e programmi informatici (art. 3, lett. d) ed e), della presente legge):

2000 L. 1.500.000.000;
2001 L. 500.000.000;
2002 L. 500.000.000

Cap. 06085 - (N.I.) (2.1.2.4.3.3.10.10) (02.01) - Aiuti per la costruzione di strade interpoderali (art. 17 della presente legge):

2000 L. 1.000.000.000;
2001 L. 500.000.000;
2002 L. 500.000.000

Cap. 06209 - (N.I.) (2.1.2.4.3.3.10.10) (02.01) - Aiuti finalizzati al contenimento dei costi di produzione relativi all'uso di combustibile diverso dal metano (art. 21 della presente legge):

2000 L. 2.000.000.000;
2001 L. 300.000.000;
2002 L. 300.000.000

Cap. 06236 - (N.I.) (2.1.2.4.3.3.10.10) (02.01) - Contributi per la costruzione, l'acquisizione o il miglioramento di beni immobili nonché per l'acquisto di macchine e attrezzature ivi comprese quelle per il trasporto dei prodotti e l'acquisto di apparecchiature e programmi informatici nonché spese generali, onorari e oneri di progettazione studi di fattibilità, consulenze, acquisto di brevetti e licenze (art. 7 della presente legge):

2000 L. 2.000.000.000;
2001 L. 500.000.000;
2002 L. 400.000.000

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 3, lettere a), b), c), f), g), h), i) e l), degli articoli 16 e 18, si fa fronte con gli stanziamenti recati dai seguenti capitoli del bilancio della Regione per gli anni 2000-2002 e con gli stanziamenti recati dagli stessi capitoli dei bilanci per gli anni successivi:

Cap. 06029 - (D.V.) - Aiuti sotto forma di contributo in conto capitale per l'esecuzione di miglioramenti agrari e fondiari nonché spese generali, onorari e oneri di progettazione, studi di fattibilità, consulenze, acquisto di brevetti e licenze (articoli 22, legge regionale 11 marzo 1998, n. 8, art. 4, comma 3, legge regionale 20 aprile 2000, n. 4 e art. 3, lett. a), b), c) ed i) della presente legge);

Cap. 06031 - Aiuti sotto forma di concorso sugli interessi per l'acquisto di scorte vive e morte (art. 22, legge 11 marzo 1998, n. 8, art. 4, comma 3, legge regionale 20 aprile 2000, n. 4 e art. 3, lett. g), della presente legge);

Cap. 06086/01 - (D.V.) - Contributi per la costruzione, il riattamento e la manutenzione di opere di infrastrutturazione rurale (art. 18 della presente legge);

Cap. 06150/01 - (D.V.) - Spese per promuovere l'incremento e il miglioramento della produzione zootecnica, non consistenti nell'acquisizione di beni e nell'esecuzione di opere di natura immobiliare (art. 3, lett. f), della presente legge);

Cap. 06151 - (D.V.) - Aiuti a favore dell'associazione regionale allevatori della Sardegna a fronte delle spese sostenute per il coordinamento delle attività delle associazioni provinciali allevatori (art. 16, lett. b) e c), della presente legge);

Cap. 06163/01 - (D.V.) - Contributi all'associazione regionale allevatori della Sardegna a fronte delle spese sostenute per la realizzazione dei servizi di assistenza tecnica in zootecnia (art. 16, lett. d), della presente legge);

Cap. 06171 - (D.V.) - Aiuti annui alle associazioni allevatori per l'attuazione del programma annuale riguardante la tenuta dei libri genealogici e lo svolgimento dei controlli funzionali (art. 16, lett. a), della presente legge);

Cap. 06220 - (D.V.) - Somme da versarsi al fondo regionale per lo sviluppo della proprietà coltivatrice (art. 3, lett. h) ed l) della presente legge).

4. Gli oneri per l'attuazione della presente legge gravano sui capitoli di cui ai commi 2 e 3 del bilancio della Regione per l'anno 2000 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.

5. Le somme non impegnate alla data del 31 dicembre 2000 in conto dei capitoli 06015, 06016, 06017, 06029, 06033, 06036, 06085, 06209, 06236, 06031, 06086-01, 06150-01, 06151, 06163-01, 06171, 06220, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

Art. 29.

U r g e n z a

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna, ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 14 novembre 2000

LORIS

01R0042

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla legge regionale 21 luglio 2000, n. 14, della regione Friuli-Venezia Giulia recante: «Norme per il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale e dei siti legati alla prima guerra mondiale. (Pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 30 del 26 luglio 2000)

Alla pagina 5751, prima colonna, al comma 2 dell'art. 2, le lettere «*f), g), h), i), l)*» vanno modificate con le lettere «*e), f), g), h), i)*».

01R0009

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651768/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
- ◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
- ◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
- ◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32
- ◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
- ◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
- ◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
- ◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
- ◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
- ◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
- ◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

- ◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59
- ◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
- ◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
- ◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
- ◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
- ◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
- ◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
- ◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
- ◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12
- ◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
- ◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
- ◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
- ◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
- ◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35

- LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

- ◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
- ◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
- ◇ **VITERBO**
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrere
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

- ◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
- ◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGI
& DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9
- ◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

- ◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
- ◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
- ◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
- ◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
- ◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
- ◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
- ◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53
- ◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
- ◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
- ◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
- ◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
- ◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
- ◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA D.I.E.M.
Via Capriglione, 42-44
- ◇ **CENTRO LIBRARIO MOLISANO**
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

- ◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTELOTTI
Corso Roma, 122
- ◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
- ◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
- ◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
- ◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
- ◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
- ◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
- ◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
- ◇ **LIBRERIA PALOMAR**
Via P. Amedeo, 176/B
- ◇ **LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI**
Via Sparano, 134
- ◇ **LIBRERIA FRATELLI LATERZA**
Via Crisanzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
- ◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
- ◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
- ◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
- ◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSI
Corso V. Emanuele, 30-32
- ◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
- ◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
- ◇ **LIBRERIA AKA**
Via Roma, 42

SICILIA

- ◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
- ◇ **CARTOLIBRERIA BONANNO**
Via Vittorio Emanuele, 194
- ◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
- ◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
- ◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
- ◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etna, 393
- ◇ **LIBRERIA ESSEGICI**
Via F. Riso, 56
- ◇ **LIBRERIA RIOLO FRANCESCA**
Via Vittorio Emanuele, 137
- ◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
- ◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
- ◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
- ◇ **LIBRERIA FORENSE**
Via Maqueda, 185
- ◇ **LIBRERIA S.F. FLACCOVIO**
Piazza V. E. Orlando, 15-19
- ◇ **LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.**
Piazza S. G. Bosco, 3
- ◇ **LIBRERIA DARIO FLACCOVIO**
Viale Ausonia, 70
- ◇ **LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO**
Via Villaermosa, 28
- ◇ **LIBRERIA SCHOOL SERVICE**
Via Galletti, 225
- ◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
- ◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
- ◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
- ◇ **LIBRERIA MARZOCCO**
Via de' Martelli, 22/R
- ◇ **LIBRERIA ALFANI**
Via Alfani, 84-86/R

◇ **GROSSETO**

- ◇ **NUOVA LIBRERIA**
Via Mille, 6/A
- ◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
- ◇ **LIBRERIA IL PENTAFOGLIO**
Via Fiorenza, 4/B
- ◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
- ◇ **LIBRERIA SESTANTE**
Via Montanara, 37
- ◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
- ◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
- ◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
- ◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
- ◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
- ◇ **LIBRERIA LA FONTANA**
Via Sicilia, 53
- ◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

- ◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
- ◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
- ◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
- ◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggione, 31
- ◇ **VENEZIA-MESTRE**
LIBRERIA SAMBO
Via Torre Belfredo, 60
- ◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
- ◇ **LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE**
Via Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2001

Ministero del Tesoro - Provvedimento 1° febbraio 2001 (G.U. n. 78 del 3 aprile 2001)
 Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2001
 i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2001 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2001

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

	Lire	Euro		Lire	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	508.000	262,36	- annuale	106.000	54,74
- semestrale	289.000	149,25	- semestrale	68.000	35,11
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	416.000	214,84	- annuale	267.000	137,89
- semestrale	231.000	110,00	- semestrale	145.000	74,88
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:			Tipo F - <i>Completo</i> . Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):		
- annuale	115.500	59,65	- annuale	1.097.000	566,55
- semestrale	69.000	35,63	- semestrale	593.000	306,25
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:			Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):		
- annuale	107.000	55,26	- annuale	982.000	507,16
- semestrale	70.000	36,15	- semestrale	520.000	268,55
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:					
- annuale	273.000	140,99			
- semestrale	150.000	77,46			

Integrando con la somma di L. 150.000 (€ 77,46) il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2001.

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della serie generale	1.500	0,77
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	2.800	1,45
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	162.000	83,66
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	105.000	54,22
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	8.000	4,13

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2001 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	1.300.000	671,39
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	1.500	0,77
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	4.000	2,07

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	474.000	244,80
Abbonamento semestrale	283.000	146,15
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	1.550	0,80

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite
 ☎ 06 85082149/2221/2276 - Fax 2520

Ufficio inserzioni
 ☎ 800-864035 - Fax 85082242

Numero verde
 ☎ 800-864035



* 4 1 1 1 3 0 0 1 8 0 0 1 *

L. 3.000
 € 1,55